

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 agosto 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2014, n. 1.

**Istituzione del nuovo comune di Predaia mediante la fusione dei comuni di Coredo, Smarano, Taio, Tres e Vervò.** (14R00289) ..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2014, n. 2.

**Istituzione del nuovo comune di Valdaone mediante la fusione dei comuni di Bersone, Daone e Praso.** (14R00290) ..... Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 2014, n. 4.

**Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale».** (14R00297) ..... Pag. 7

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 maggio 2014, n. 094/Pres.


**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.** (14R00261) ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 maggio 2014, n. 098/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per la ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui articolo 4, comma 2, lett. b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, e della linea d'azione 4.1.1. del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007/2013 (PAR FSC) approvato dal Cipe con deliberazione 20.01.2012 n. 10.** (14R00262) ..... Pag. 11



REGIONE EMILIA-ROMAGNA	REGIONE SICILIA
<p>LEGGI REGIONALI 27 giugno 2014, n. 6.</p> <p><b>Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere.</b> (14R00292). . . . . <i>Pag.</i> 17</p>	<p>LEGGI 11 giugno 2014, n. 13.</p> <p><b>Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.</b> (14R00271) <i>Pag.</i> 38</p>
REGIONE ABRUZZO	
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 maggio 2014, n. 5/Reg.</p> <p><b>L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati.</b> (14R00258). . . <i>Pag.</i> 31</p>	



## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2014, n. 1.

**Istituzione del nuovo comune di Predaia mediante la fusione dei comuni di Coredò, Smarano, Taio, Tres e Vervò.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 1° luglio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI PREDAIA

#### Art. 1.

*Fusione dei Comuni di Coredò, Smarano, Taio, Tres e Vervò*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Comune di Predaia mediante la fusione dei Comuni di Coredò, Smarano, Taio, Tres e Vervò.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Predaia è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Coredò, Smarano, Taio, Tres e Vervò.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Predaia le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Taio alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

#### Art. 2.

*Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Predaia è situata nell'abitato di Taio, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

#### Art. 3.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Predaia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Coredò, Smarano, Taio, Tres e Vervò.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

#### Art. 4.

*Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.


### Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 5.

*Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio



e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

#### Art. 6.

##### *Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Predaia e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

#### Art. 7.

##### *Regime degli atti*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

#### Art. 8.

##### *Mobilità del personale*

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

3. Nell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I vicesegretari conservano il diritto alla nomina in caso di successiva vacanza del posto di segretario. Ai fini di tale nomina, della mobilità e della partecipazione ai concorsi il servizio svolto dai vicesegretari è equiparato, se tale equiparazione risulta più favorevole, a quello prestato in qualità di segretario comunale presso il Comune d'origine.»

#### Art. 9.

##### *Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale*

1. Lo statuto comunale prevede strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Predaia, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Predaia.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Predaia, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Taio vigenti alla data del 31 dicembre 2014.

#### Art. 10.

##### *Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Predaia si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2015.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, cinque seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei cinque Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da f) fino a i) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 e dall'articolo 11 della



legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 34, comma 1, lettere da *a)* fino a *e)*, compie le seguenti operazioni:

1) forma, per ognuno dei cinque Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nelle sezioni elettorali del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle cinque graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei cinque seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettere da *f)* fino a *i)* della legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera *d)* del medesimo articolo 34; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

#### Art. 11.

##### *Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo*

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a sei assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Predaia è pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le

indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica*

1. Al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Predaia spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia 6 livello intermedio, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.

#### Art. 13.

##### *Esercizio provvisorio*

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Predaia, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2014 dei Comuni estinti.

#### Art. 14.

##### *Norma di rinvio*

1. Al Comune di Predaia si applica la disposizione prevista dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 giugno 2014

ROSSI

14R00289





LEGGE REGIONALE 24 giugno 2014, n. 2.

**Istituzione del nuovo comune di Valdaone mediante la fusione dei comuni di Bersone, Daone e Praso.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 1° luglio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VALDAONE

Art. 1.

*Fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso*

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Comune di Valdaone mediante la fusione dei Comuni di Bersone, Daone e Praso.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Valdaone è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Bersone, Daone e Praso.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Valdaone le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Daone alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

*Capoluogo e sede del Comune*

1. La sede legale del Comune di Valdaone è situata nell'abitato di Daone, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

*Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici*

1. Il Comune di Valdaone subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Bersone, Daone e Praso.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

*Beni di uso civico*

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.


*Capo II*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

*Gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data



dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

Art. 6.

*Organizzazione amministrativa provvisoria*

1. Entro il 31 dicembre 2014 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Valdaone e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

*Regime degli atti*

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8.

*Mobilità del personale*

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.

Art. 9.

*Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale*

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari possono essere assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Valdaone, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Valdaone.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Valdaone, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Daone vigenti alla data del 31 dicembre 2014.

Art. 10.


*Disposizioni per la prima elezione del Sindaco e del Consiglio comunale*

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Valdaone si svolge nel turno elettorale generale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2015.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, tre seggi del consiglio comunale sono assegnati ai candidati più votati rispettivamente nelle sezioni elettorali istituite nelle circoscrizioni territoriali dei tre Comuni originari. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo articolo 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

1) forma, per ognuno dei tre Comuni originari, una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale del rispettivo ex Comune e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;



2) proclama eletti i candidati risultanti al primo posto nelle tre graduatorie. Proclama eletti i candidati risultanti nei posti successivi al primo, fino alla concorrenza dei tre seggi, utilizzando i seguenti criteri nei seguenti casi:

2.1 candidato risultato primo in più di una graduatoria: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui ha ottenuto il maggior numero di preferenze. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

2.2 candidato risultato primo in più graduatorie con un uguale numero di preferenze: lo stesso viene eletto nella graduatoria in cui è maggiore la differenza tra tali voti e quelli ottenuti dal secondo candidato della medesima graduatoria. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Nell'altra graduatoria è eletto il secondo candidato;

3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo articolo 33; al computo concorrono i seggi assegnati ai candidati proclamati ai sensi del precedente punto 2);

4) i seggi assegnati ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimangono vacanti sono attribuiti al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria in relazione alla quale il consigliere da surrogare è stato proclamato eletto. Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

#### Art. 11.

##### *Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo*

1. Nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Valdaone è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'articolo 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica*

1. Al sindaco e agli assessori del nuovo Comune di Valdaone spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.

#### Art. 13.

##### *Esercizio provvisorio*

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Valdaone, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'articolo 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'articolo 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2014 dei Comuni estinti.

#### Art. 14.

##### *Norma di rinvio*

1. Al Comune di Valdaone si applica la disposizione prevista dall'articolo 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.

#### Art. 15.

##### *Entrata in vigore*


1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 giugno 2014

ROSSI

14R00290





**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 2014, n. 4.

**Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante «Riordinamento del servizio sanitario provinciale».**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 1° luglio 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale» e norma finanziaria*

1. Dopo l'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 34-*bis* (Assistenza sanitaria transfrontaliera)

- 1. L'autorizzazione preventiva all'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, può essere concessa indipendentemente dal fatto che l'assistenza sanitaria in questione possa essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico.

2. Avverso il diniego di autorizzazione preventiva di cui al comma 1 nonché avverso il diniego della richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I costi relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera sono rimborsati in misura corrispondente alle tariffe provinciali vigenti, indipendentemente dalla compartecipazione alla spesa secondo la normativa vigente.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 20.000 euro annui, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa all'unità previsionale di base 10100 di cui alla legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, di 20.000 euro. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

Art. 2.

*Norma transitoria*

1. Le domande di rimborso riguardanti costi per prestazioni rientranti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera ai sensi della direttiva 2011/24/UE di cui all'articolo 34-*bis*, fruite dopo il 25 ottobre 2013 e fino all'entrata in vigore della presente legge, possono essere accolte a prescindere dalla richiesta di autorizzazione preventiva.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 giugno 2014

KOMPATSCHER

14R00297

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 094/Pres.

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2014)*

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni recate dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la realizzazione di programmi di intervento per obiettivi di sviluppo, potenziamento e



riqualificazione dell'azione pubblica in materia di servizi al sistema scolastico regionale;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) e alla legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia), che prevedono la realizzazione di interventi per le medesime finalità di cui al citato articolo 7, commi 8 e 9 prima parte, della legge regionale 3/2002;

Visto il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)", emanato con proprio decreto 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.;

Atteso che si è ravvisata l'esigenza di apportare alla disciplina da esso recata alcune modifiche volte principalmente:

- ad individuare una diversa determinazione dell'ammontare del contributo per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sulla base di criteri conformi alle indicazioni del Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 3/2002;

- per quanto attiene specificamente ai progetti speciali di cui al Capo III, ad individuare nuovi requisiti dei progetti, i criteri di priorità nella valutazione degli stessi che consentano di superare alcune criticità emerse in base all'esperienza applicativa del Regolamento, nonché definire il numero massimo di domande presentabili da ciascuna istituzione scolastica;

- ad integrare alcune disposizioni comuni, al fine di disciplinare in modo compiuto la concessione di proroghe dei termini di realizzazione dei progetti e le sanzioni in caso di ritardo nella presentazione dei rendiconti;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 826 dell'8 maggio 2014 con cui è stato approvato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.";

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.", nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.**

Art. 1.

*Oggetto*


1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 114/Pres.

Art. 2.

*Modifica all'articolo 2 del DPR 114/2011*

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserita la seguente:

«*b-bis*) Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia: il documento approvato annualmente con delibera di Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 ("Legge finanziaria 2002"), contenente, per ciascun anno scolastico il quadro degli indirizzi programmatici e delle linee guida per l'attuazione degli interventi regionali di sostegno dell'offerta formativa.»



## Art. 3.

*Sostituzione dell'articolo 3 del DPRReg 114/2011*

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Oggetto degli interventi*). — 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono attuati nell'ambito del Piano annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis).

2. Gli interventi hanno ad oggetto:

a) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo II, dei progetti di cui all'articolo 7, comma 9, primo periodo, della legge regionale 3/2002, di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19/2004 e di cui alla legge regionale 10/2009, proposti dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei rispettivi POF, finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa e, in particolare, a:

1) promuovere il benessere scolastico e il successo formativo di ciascuno come diritto all'apprendimento;

2) sviluppare la progettualità delle scuole in dimensione laboratoriale;

3) implementare le competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza;

4) promuovere la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia;

5) sostenere e promuovere la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;

6) arricchire il plurilinguismo attraverso il supporto all'apprendimento delle lingue minoritarie e delle lingue straniere comunitarie;

7) supportare l'articolazione dell'organizzazione curricolare e extracurricolare;

8) prevenire la dispersione scolastica;

9) favorire l'integrazione sociale, promuovere la lotta alla discriminazione e sostenere l'educazione alla gestione dei conflitti;

10) rafforzare la continuità didattica e formativa tra i vari segmenti della scuola, l'orientamento permanente e la collaborazione con il mondo imprenditoriale;

11) elaborare progettualità personalizzate a favore di bambini con Bisogni educativi speciali (BES).

b) il finanziamento, secondo quanto previsto dal Capo III, di progetti speciali di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 2/2006, aventi ad oggetto l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio, ai fini della realizzazione di originali iniziative didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo.»

## Art. 4.

*Modifica all'articolo 6 del DPRReg 114/2011*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 le parole: « lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: « lettera e)».

## Art. 5.

*Modifiche dell'articolo 7 del DPRReg 114/2011*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascuna istituzione scolastica può presentare singolarmente, a valere sul singolo bando e per ogni annualità, un'unica domanda».

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole: «del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti del POF dell'istituzione scolastica negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a)»;

b) alla lettera c) le parole: «del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti»;

c) alla lettera d) le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;

d) alla lettera f) le parole: «il progetto è stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «i progetti sono stati approvati».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserito il seguente:

«4-bis. Nel caso in cui il progetto presentato singolarmente dall'istituzione scolastica preveda delle attività realizzate nell'ambito di una o più reti di scuole, l'istituzione capofila deve allegare gli atti costitutivi di rete al fine di poter accedere alla quota di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è aggiunto il seguente:

«5-bis. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2, si considera ammissibile l'ultima domanda presentata in ordine cronologico».

## Art. 6.

*Sostituzione dell'articolo 9 del DPRReg 114/2011*

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Determinazione dell'ammontare del contributo*). — 1. L'entità del contributo è determinata dalla somma:

a) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a contributo;

b) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a contributo avente sede in un Comune con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, in base ai dati ISTAT sulla popolazione residente riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

c) di una quota calcolata in misura uguale per ogni istituzione scolastica ammessa a contributo avente sede in territorio montano, individuato ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

d) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica capofila di rete ammessa a contributo il numero degli atti costitutivi di rete ove l'istituzione scolastica stessa è capofila di rete;

e) di una quota calcolata applicando proporzionalmente a ciascuna istituzione scolastica ammessa a contributo uno o più dei seguenti parametri, secondo le percentuali indicate dal bando ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e):

1) numero degli alunni iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

2) numero degli alunni stranieri iscritti nell'istituzione scolastica alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;


3) numero di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) alla data del 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

4) numero di alunni con disabilità, certificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, alla data 30 settembre dell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

5) numero di classi attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

6) numero di classi a tempo pieno e a tempo prolungato attivate nell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando;

7) numero dei punti erogazione servizio dell'istituzione scolastica nell'anno scolastico in corso alla data di approvazione del bando.»





## Art. 7.

*Modifiche all'articolo 10 del DPR 114/2011*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «Direttore di Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore centrale»;
- b) alla lettera a) le parole: «e delle reti» e le parole: «alle istituzioni singole o quali capofila di rete» sono soppresse;
- c) alla lettera b) le parole: «e delle reti» sono soppresse.

## Art. 8.

*Modifiche all'articolo 12 del DPR 114/2011*

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserita la seguente:

«g-bis) il termine di conclusione dei progetti».

## Art. 9.

*Modifiche all'articolo 13 del DPR 114/2011*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascuna istituzione scolastica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), può presentare, a valere sul bando e per ogni annualità, fino ad un massimo di due domande, singolarmente o quale partecipante a una rete, anche in qualità di capofila.»

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli enti locali o organismi pubblici e privati senza fine di lucro di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), possono presentare un'unica domanda a valere sul bando e per ogni annualità.»

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2 da parte dell'istituzione scolastica, sono ammissibili i progetti in cui l'istituzione scolastica non è capofila della rete e in seconda istanza sono ammissibili i primi due progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente la medesima istituzione scolastica.

5-ter. In caso di mancato rispetto del vincolo di cui al comma 2-bis da parte degli enti locali o degli organismi pubblici e privati senza fine di lucro, si considera ammissibile il primo dei progetti in ordine cronologico di presentazione della domanda, ove è presente il medesimo soggetto giuridico.»

## Art. 10.

*Sostituzione dell'articolo 14 del DPR 114/2011*

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Requisiti dei progetti). — 1. I progetti devono avere i seguenti requisiti:

a) essere coerenti con gli obiettivi e gli ambiti tematici del Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia;

b) prevedere la produzione di documentazione relativa alle attività svolte ai fini della diffusione delle buone pratiche;

c) assicurare un cofinanziamento non inferiore al dieci per cento della spesa ammissibile complessiva. Il cofinanziamento può consistere esclusivamente in:

- 1. un apporto finanziario;
- 2. prestazioni aggiuntive da parte del personale interno impiegato nella realizzazione del progetto;

3. consulenze e collaborazioni gratuite del personale esterno impiegato nella realizzazione del progetto;

4. messa a disposizione gratuita di locali, strumenti, attrezzature, materiali e mezzi di trasporto per la realizzazione del progetto;

5. fornitura gratuita di piccoli strumenti e attrezzature, materiale di facile consumo. Il valore corrispondente al costo di acquisto dei piccoli strumenti e attrezzature è ammesso nel limite di euro 500,00 per progetti realizzati dalle singole istituzioni scolastiche e di euro 800,00 per progetti realizzati in rete.»

## Art. 11.

*Sostituzione dell'articolo 18 del DPR 114/2011*

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Criteri di valutazione e di priorità). — 1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi:

a) bisogni degli studenti a cui il progetto intende dare risposta in coerenza con le aree tematiche previste nel Piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia: fino ad un massimo di punti 10;

b) ricaduta del progetto su categorie diversificate di destinatari anche esterne alla comunità scolastica: fino ad un massimo di punti 8;

c) attività didattiche e formative previste nel progetto in coerenza con i bisogni degli allievi e con le categorie dei destinatari: fino ad un massimo di punti 15

d) innovatività delle metodologie e degli strumenti didattici, loro uso e coerenza degli stessi rispetto alle attività da realizzare: fino ad un massimo di punti 15;

e) dimostrata continuità del progetto rispetto a precedenti esperienze didattiche con evidenza dei risultati ottenuti in passato: fino ad un massimo di punti 5;

f) risultati previsti, anche attraverso l'uso di indicatori qualitativi e quantitativi, e coerenza dei risultati stessi rispetto alle aree tematiche del Piano di cui alla lettera a): fino ad un massimo di punti 15;

g) prospettive di integrazione del progetto nei curricula e nell'offerta formativa dell'istituto: fino ad un massimo di punti 7;

h) composizione del partenariato progettuale di cui all'articolo 11 e coerenza delle funzioni di ciascun partner rispetto alle attività da realizzare: fino ad un massimo di punti 12;

i) numero delle istituzioni scolastiche partecipanti al progetto. Per ogni istituzione scolastica in più rispetto al numero minimo previsto dall'articolo 11 del regolamento punti 2: fino ad un massimo di punti 8;

j) presenza di una o più lettere d'intenti, nelle quali viene espresso l'impegno a contribuire alla realizzazione del progetto attraverso un cofinanziamento di cui all'articolo 14 comma 1 lettera c) da parte di soggetti non beneficiari di cui all'articolo 11: fino ad un massimo di punti 5. In caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera c);

b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);

c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera f);

d) ordine cronologico di presentazione della domanda.»


## Art. 12.

*Inserimento dell'articolo 18-bis al DPR 114/2011*

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 114/2011, nel Capo IV, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Proroga dei termini di realizzazione dei progetti).

1. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di conclusione del progetto purché presentata prima della scadenza dello stesso.



2. La Direzione si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 in relazione alla tutela dell'interesse pubblico.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza oltre il termine di scadenza del progetto, sono comunque fatte salve le spese maturate fino alla scadenza del progetto definita nel bando, purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Per i progetti di cui al Capo III il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili maturate entro il termine di chiusura del progetto stabilito nel bando.».

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 19 del DPRReg 114/2011*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 114/2011, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. La Direzione si riserva, entro trenta giorni, l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 2 in relazione alla tutela dell'interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non possono comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine di rendicontazione previsto nel bando.

2-ter. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese liquidate fino alla scadenza del termine di rendicontazione definita nel bando, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), e purché sia raggiunto l'interesse pubblico. Per i progetti di cui al Capo III il contributo è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili e liquidate entro il termine di rendicontazione stabilito nel bando.».

Art. 14.

*Modifiche all'articolo 20 del DPRReg 114/2011*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 114/2011 è sostituita dalla seguente:

«c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 19, comma 1;».

Art. 15.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la normativa regionale prevalente.

Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 maggio 2014, n. 098/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per la ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui articolo 4, comma 2, lett. b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, e della linea d'azione 4.1.1. del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007/2013 (PAR FSC) approvato dal Cipe con deliberazione 20.01.2012 n. 10.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2014)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, commi 1, 2 lett. b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 recante «Azioni a sostegno delle attività produttive» che autorizza la concessione di aiuti alle imprese per progetti di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7-bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ai fini dell'attuazione della linea d'azione 4.1.1 - Sviluppo di filiere produttive in area montana del Programma attuativo regionale per il Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività, previa emanazione di un regolamento di esecuzione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 797 del 2 maggio 2014 di approvazione della scheda di attività relativa alla linea d'azione 4.1.1. «Sviluppo delle filiere produttive in area montana»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 929 del 23 maggio 2014 di approvazione delle modifiche della scheda approvata con deliberazione giuntale n. 797 del 2 maggio 2014;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);





Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 974 di data 23 maggio 2014 con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per la ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui art. 4, comma 2, lett. b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, e della Linea d'azione 4.1.1. del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007/2013 (Par FSC) approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 20 gennaio 2012 n. 10»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per la ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui art. 4, comma 2, lett. b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, e della Linea d'azione 4.1.1. del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007/2013 (Par FSC) approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per la ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui art. 4, comma 2, lett. b) della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4, e della Linea d'azione 4.1.1. del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2007/2013 (Par FSC) approvato dal C.I.P.E. con deliberazione 20 gennaio 2012, n. 10.**

*Capo I*

FINALITÀ

Art. 1.

*Finalità*

1. In attuazione dell'art. 4, commi 1, 2, lettera b), e 3, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), il presente regolamento disciplina il procedimento contributivo a favore del comparto turistico definendo i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche per progetti di ristrutturazione ed ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7-bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ristrutturazione e ammodernamento: interventi finalizzati a migliorare l'offerta della ricettività turistica con l'adeguamento delle strutture per la messa a norma delle stesse, per elevare lo standard qualitativo o per arricchire l'offerta di servizi alla clientela;

b) avvio di nuovo esercizio: l'esercizio di una struttura ricettiva alberghiera da parte di un'impresa iscritta da meno di un anno al registro delle imprese, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non sia stata istituita nel quadro di una concentrazione o di una trasformazione di impresa già esistente ovvero di una ristrutturazione e non costituisca creazione di ramo d'azienda;

c) impresa femminile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza delle persone è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci: la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario, è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

d) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di persone fisiche di età massima di trentacinque anni compiuti alla data di scadenza della presentazione della domanda, di seguito denominate giovani, oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci: la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa, recata dall'Allegato 1 al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 gennaio 2003;

f) zona di svantaggio: zona omogenea di svantaggio socio-economico individuata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 20 dicembre 2000.

*Capo II*

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 3.

*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo I, le imprese turistiche le cui strutture ricettive sono situate nelle seguenti zone montane omogenee delimitate ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia) e rientranti nei parametri dimensionali delle microimprese, piccole e medie imprese:

a) Zona omogenea della Carnia;

b) Zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;

c) Zona omogenea del Pordenonese;


d) Zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/2014 possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1 le imprese che gestiscono strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7-bis della legge regionale n. 2/2002.

3. Per l'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in attività, regolarmente costituiti ed iscritti alla Camera di commercio competente territorialmente;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;



c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

### Capo III

#### REGIME ED INTENSITÀ DELL'AUTO, DIVIETO DI CUMULO

##### Art. 4.

#### *Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013*

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una singola impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, alla luce della definizione di «impresa unica» stabilita dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Nel caso di imprese operanti sia in settori esclusi sia in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, il contributo è subordinato alla tenuta di una contabilità separata tale da garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi riferibili ai settori suddetti richieste dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.

##### Art. 5.

#### *Intensità ed ammontare dell'aiuto*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, l'aiuto è concesso nell'importo richiesto in domanda e comunque in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.

2. Nel caso in cui una domanda di contributo non risulti finanziabile nell'importo richiesto per carenza di risorse, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario.

##### Art. 6.

#### *Divieto di cumulo*

1. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario relativamente alle medesime spese ammissibili, salvo quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

### Capo IV

#### INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E CRITERI DI PRIORITÀ

##### Art. 7.

#### *Interventi finanziabili*

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture ricettive come da definizione di cui all'art. 2, lettera a), consistenti in:

- a) lavori di ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 4 del-

la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nonché lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

b) nuove costruzioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19/2009, se finalizzate alla realizzazione di parcheggi coperti o al miglioramento dell'offerta alberghiera tramite l'innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale n. 2/2002 o i servizi offerti alla clientela valutati ai sensi dell'art. 9: spazi destinati al benessere ed alla cura della persona, spazi attrezzati e sorvegliati riservati alle attività ludiche, locali di ricovero attrezzati per biciclette, canoe o kayak.

c) fornitura di attrezzature, macchinari, dotazioni tecnologiche ed arredi.

2. Gli interventi tengono conto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive.

3. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria svincolati dagli interventi di cui al comma 1, lettera a).

##### Art. 8.

#### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7.

2. In relazione al comma 1 sono ammissibili le spese per:

- a) lavori;
- b) acquisto di aree ed immobili funzionale alla realizzazione dei parcheggi coperti, a condizione che la realizzazione dei parcheggi sia compresa tra gli interventi ammessi a finanziamento e che la spesa non ecceda il 10 per cento della spesa per la realizzazione dei parcheggi;
- c) acquisto di attrezzature, macchinari, dotazioni tecnologiche ed arredi, per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a);
- d) spese generali, tecniche e di collaudo, nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alla lettera a);
- e) attività di certificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

3. In caso di acquisto di attrezzature e macchinari sono ammissibili anche le spese per i relativi programmi operativi.

4. Non sono ammissibili le spese per:

- a) interventi privi del titolo abilitativo richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia;
- b) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
- c) beni mobili non inventariabili e beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie;
- d) acquisto di attrezzature o di materiale usato;
- e) trasporto, imballo e montaggio;
- f) imposta sul valore aggiunto, altre imposte e oneri notarili.

5. Tutte le spese, a pena di inammissibilità delle stesse, devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.


6. La data della prima fattura costituisce l'avvio dell'iniziativa che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda.

##### Art. 9.

#### *Criteri di selezione*

1. Per gli interventi di cui all'art. 7, la valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri di selezione:

- a) avvio di un nuovo esercizio: 15 punti;
- b) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale n. 2/2002: 10 punti;
- c) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 9 punti;
- d) interventi finalizzati al risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: 8 punti;
- e) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona: 7 punti;



- f) superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;
- g) realizzazione di spazi attrezzati e sorvegliati riservati alle attività ludiche per ospiti di età compresa tra anni 3 ed anni 10: 4 punti;
- h) realizzazione di locali di ricovero attrezzati per biciclette, canoe o kayak: 2 punti;
- i) investimenti per realizzazione all'interno della struttura ricettiva di attività commerciale diversa da quella ricettiva e a quest'ultima non collegata: 2 punti;
- j) realizzazione di parcheggi coperti con almeno tre posti auto, a servizio delle strutture ricettive alberghiere: 3 punti;
- k) domanda presentata da impresa femminile: 4 punti;
- l) domanda presentata da impresa giovanile: 4 punti;
- m) localizzazione dell'intervento in:
- 1) zone di svantaggio B: 5 punti;
  - 2) zone di svantaggio C: 10 punti;
  - 3) Comune il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco regionale, nell'ambito delle zone di svantaggio B e C: 2 punti.
2. Il criterio di selezione di cui al comma 1, lettera c) è applicato solo alle domande per le quali si applica il criterio di cui al comma 1, lettera b).
3. A parità di punteggio viene preso in considerazione il programma di investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

#### Capo V

##### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 10.

##### Presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi sono presentate alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Presidenza - Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna di seguito denominato Servizio, entro il termine perentorio di 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Le domande vengono presentate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC montagna@certregione.fvg.it.
3. La domanda si intende validamente inviata se:
  - a) inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente;
  - b) sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta oppure
  - c) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC e corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.
4. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per l'inoltramento della domanda l'istante:
  - a) in caso di sottoscrizione con firma digitale, attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;
  - b) in caso di invio della domanda come documento scannerizzato, sulla domanda originale è apposta e annullata apposita marca da bollo.
5. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.
6. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### Art. 11.

##### Schema di domanda

1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente regolamento, disponibile sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

2. Le domande contengono le seguenti dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000:

a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c) ed il rispetto delle seguenti condizioni:

1) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'art. 73, comma 1-bis, della legge medesima;

2) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'art. 14, comma 5;

3) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

4) l'assenza di cumulo contributivo di cui all'art. 6;

5) il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive di cui all'art. 7, comma 2;

6) l'assolvimento dell'imposta di bollo come previsto all'art. 10, comma 4, lettera b);

b) attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

3. Le domande sono corredate di:

a) relazione generale descrittiva dell'intervento a firma del legale rappresentante dell'impresa secondo il modello di cui all'Allegato B;

b) per i lavori, progetto a firma di un tecnico abilitato, comprensivo di computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente;

c) per le forniture, preventivi;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante la sussistenza delle caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'art. 9, comma 1, secondo il modello di cui all'Allegato C;

e) fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda e delle dichiarazioni.

#### Art. 12.

##### Termine del procedimento e informazioni sul procedimento

1. I termini di conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto sono fissati in novanta giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 10, comma 1.

2. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo le seguenti informazioni:

a) l'Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;


b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto, ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 7/2000;

f) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.





## Art. 13.

*Istruttoria della domanda*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. La domanda è archiviata d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata oltre il termine previsto all'art. 10, comma 1;

b) la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante o non è firmata in originale o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato;

c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato;

d) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda con lo stesso messaggio di PEC;

e) la domanda per accedere ai contributi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'art. 11 e l'irregolarità non è sanabile.

4. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 14.

*Formazione della graduatoria e concessione dei contributi*

1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale n. 7/2000.

2. La graduatoria delle iniziative ammesse a contributo, sulla base dei criteri previsti all'art. 9 è approvata con decreto del Direttore centrale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il Servizio procede allo scorrimento della graduatoria qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

4. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

5. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi, ai sensi art. 31 della legge regionale n. 7/2000.

6. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per sole spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

*Capo VI*

## RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

## Art. 15.

*Presentazione della rendicontazione delle spese*

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione a titolo di rendicontazione secondo i termini e le modalità indicati nel decreto di concessione dell'incentivo.

2. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine,

a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal Servizio competente entro il limite massimo di sei mesi.

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte del Servizio sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo, e rendicontate entro la scadenza del termine medesimo.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla sua regolarizzazione ed integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il Servizio procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

## Art. 16.

*Modalità di rendicontazione delle spese*

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;

b) fatture o documentazione di pari valore probatorio in originale ovvero, previo annullamento dei documenti originali, la copia non autenticata dei medesimi corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali. Il Servizio ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali. Sono in ogni caso esclusi scontrini fiscali.

c) per l'acquisto di immobili e aree, una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali che attestino il valore di mercato del bene;

d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

2. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione sono inammissibili.

3. Il pagamento dei documenti di spesa avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento.

4. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione, secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. In tal caso, il soggetto certificatore dà conto dell'esame dei titoli di spesa e della documentazione a supporto degli stessi ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, inserendo nella certificazione o allegando alla stessa quale parte integrante e sostanziale l'elenco dei titoli e della documentazione vagliati, e attesta di aver esaminato i documenti originali.

## Art. 17.

*Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alla spesa ammissibile o che comportino la modifica dei punteggi ottenuti in applicazione dell'art. 9, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al Servizio per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Non sono in ogni caso ammesse variazioni agli interventi approvati che modifichino obiettivi, finalità o che implicino il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero che comportino una riduzione del punteggio dell'intervento tale da determinare un ricollocamento



in graduatoria al di sotto dell'ultimo progetto finanziato, pena la revoca del contributo.

4. Le richieste di autorizzazione di modifica devono essere corredate della seguente documentazione:

a) per i lavori, i relativi elaborato progettuale a firma di un tecnico abilitato;

b) per le forniture, la relazione giustificativa a firma del legale rappresentante dell'impresa;

c) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante le caratteristiche per l'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui al comma 1 dell'art. 9 in seguito alle modifiche all'intervento;

d) nuovo quadro riepilogativo della spesa.

5. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso. L'ammontare del contributo concesso verrà ridotto proporzionalmente alla diminuzione della spesa ammissibile a seguito di modifiche o rendicontazione parziali.

6. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il Servizio competente provvederà a non ammettere a contributo le spese relative alle modifiche intervenute.

#### Capo VII.

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

#### Art. 18.

##### *Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso*

1. Il Servizio procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli art. 15 e 16, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal Servizio nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo stabilito, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

4. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 17 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

5. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'art. 4 della legge regionale n. 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione relativa alla agibilità.

6. I contributi possono essere erogati in via anticipata:

a) nella misura non superiore al 70 per cento per le forniture, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi di cui all'art. 49, comma 2, della legge regionale n. 7/2000;

b) nelle misure e alle condizioni previste dall'art. 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente all'esecuzione di opere.

7. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, il Servizio procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 19.

##### *Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 15, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'Ufficio competente operi ai sensi dell'art. 15, comma 5;

b) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'art. 5;

c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) i vincoli di destinazione non siano stati mantenuti.

3. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000.

4. Il Servizio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'art. 18, comma 6, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

#### Capo VIII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

#### Art. 20.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 ed, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

a) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 21;

b) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 17;

c) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

d) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;

e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;

2. Il beneficiario inoltre è tenuto a:

a) adottare un sistema contabile appropriato e affidabile, con contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato;


b) rendicontare l'utilizzo delle risorse e inviare la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione dell'intervento su richiesta dell'Amministrazione regionale, in base alle esigenze di rendicontazione nei confronti dello Stato;

c) garantire la conservazione della documentazione nei seguenti termini:

1) i giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile sono organizzati, conservati, ed esibiti con riferimento al solo intervento finanziato;

2) la documentazione inerente la realizzazione dell'intervento è resa disponibile, per l'attività di verifica e controllo, fino a cinque anni dalla conclusione del Programma (PAR FSC);

3) consentire ai funzionari della Regione o a soggetti da essa incaricati, ivi inclusi funzionari degli organismi intermedi, e a funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico lo svolgimento di controlli e di ispezioni;





4) comunicare i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'intervento al fine dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio secondo le modalità comunicate dalla Regione.

Art. 21.

*Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva*

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono al Servizio, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli.

3. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonché trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui al comma 1, i beneficiari sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al Servizio che espleta le necessarie valutazioni in quanto le agevolazioni contributive possono essere trasferite al soggetto subentrante, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

Art. 22.

*Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

2. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione dei contributi.

*Capo IX*

RINVII, ABROGAZIONI, NORME E TRANSITORIE

Art. 23.

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge regionale n. 14/2002.

Art. 24.

*Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 25.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

*(Omissis)*

14R00262

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 6.

**Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 182 - parte prima - del 27 giugno 2014)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

*Principi*

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità regionale, e alle pari opportunità.

2. La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l'autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e



discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all'attuazione della presente legge nel rispetto di quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali.

3. La Regione e gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, conformano la propria attività al metodo della collaborazione istituzionale, nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione tra i livelli di governo nonché del principio di sussidiarietà. È promossa altresì la collaborazione e la partecipazione delle parti sociali ed economiche interessate alle politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere mediante un confronto costante.

#### Art. 2.

##### *Finalità*

1. La presente legge ha come oggetto la rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà, impedisca il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione.

2. La Regione valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, libertà e autonomia femminile per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini, raccordandosi con le donne elette nelle istituzioni, le parti sociali, gli organismi che si occupano di pari opportunità e discriminazioni di genere, i centri antiviolenza, le rappresentanze femminili delle realtà economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonché le associazioni femminili, i centri di documentazione delle donne e gli istituti culturali per la promozione della cultura delle differenze di genere presenti nella regione.

3. La Regione agisce contro la violenza di genere ovvero quella perpetrata ai danni delle donne, come manifestazione discriminatoria ed espressione più grave di relazioni di potere diseguale tra uomini e donne.

4. Essa elabora politiche di prevenzione mediante correttivi paritari e misuratori di equità al fine di contrastare le disparità in ogni campo e valutare il raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione.

#### Art. 3.

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) genere: si assume la definizione di cui all'art. 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";

b) democrazia paritaria: uguaglianza sostanziale tra donne e uomini che condividono il potere e lo spazio pubblico e privato ai sensi dei principi di cui alla Carta Costituzionale;

c) correttivi paritari: strumenti di accompagnamento che favoriscano la piena attuazione della Costituzione a garanzia della parità tra donne e uomini;


d) medicina di genere: lo studio delle differenze tra le funzioni vitali di uomini e donne e la loro esperienza relativa alla stessa malattia finalizzata all'appropriatezza della prestazione sanitaria. Indaga le relazioni tra l'appartenenza al genere sessuale e l'efficacia delle terapie nel trattamento delle patologie;

e) misuratori di equità: indicatori diretti a valutare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge;

f) linguaggio di genere: linguaggio che rispetta e trasmette l'identità che deriva dalle caratteristiche socio-culturali di appartenenza al genere, finalizzato a contrastarne una presunta neutralità;

g) violenza nei confronti delle donne: si assume la definizione di cui all'art. 3 lettere a), b) e d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per cui "a) con l'espressione violenza nei confronti delle donne si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata"; "b) l'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"; "d) l'espressione violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato";

h) centri antiviolenza: presidi socio-assistenziali e culturali a servizio delle donne, che operano attraverso pratiche di relazione tra donne in collaborazione con la rete integrata dei soggetti impegnati nella prevenzione della violenza di genere e che hanno come finalità primaria l'accoglienza delle donne, anche con figli o figlie, minacciate o che hanno subito violenza, fornendo consulenza, ascolto e sostegno;



i) case rifugio: strutture ad indirizzo segreto di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza e loro figli o figlie minori nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale;

j) discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione));

k) politiche di conciliazione e condivisione: insieme di misure che hanno l'obiettivo di mettere le persone nelle condizioni di poter armonizzare e affrontare al meglio tutti gli aspetti della vita, dal lavoro retribuito all'ambito familiare, dal tempo per sé, a quello dedicato all'impegno sociale e politico, fornendo la chiave di una nuova condivisione e trasformazione dei ruoli assunti da donne e uomini nella suddivisione dei compiti e delle responsabilità sia nella sfera pubblica che in quella privata;

l) diversity management: disciplina di gestione delle risorse umane e dell'organizzazione che si sostanzia in strumenti, interventi, progetti finalizzati a gestire e a valorizzare le diversità;

m) educazione di genere: educare alla parità e al rispetto delle differenze mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica, sia sotto il profilo teorico che operativo;

n) bilancio di genere: rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche mediante riclassificazione delle voci di bilancio, schede di analisi esplicative ovvero ogni altra modalità che ne evidenzia l'impatto sulla popolazione femminile e maschile.

## TITOLO II

### SISTEMA DELLA RAPPRESENTANZA

#### Art. 4.

##### *Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale*

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto previsto dall'art. 117, comma 7, della Costituzione, promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettive, e si doterà a tal fine, con successivi interventi legislativi, di una specifica normativa, introducendo correttivi paritari volti al perseguimento di una compiuta democrazia paritaria fin dalle prossime elezioni regionali.

#### Art. 5.

##### *Rappresentanza paritaria nelle società controllate*

1. La Regione Emilia-Romagna nelle società controllate di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile, assicura l'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).

2. La Regione Emilia-Romagna, a tal fine, promuove azioni di monitoraggio, costituendo un'apposita sezione di genere nell'albo regionale delle nomine di cui all'art. 9 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).

#### Art. 6.

##### *Rappresentanza paritaria diffusa*

1. La Regione Emilia-Romagna in collaborazione con gli enti locali favorisce iniziative di promozione della rappresentanza paritaria in tutti gli organismi associativi operanti sul territorio regionale.

2. La Regione Emilia-Romagna e gli enti locali nella predisposizione di bandi, forme di collaborazioni, selezioni, si impegnano ad adottare, laddove compatibili con la normativa nazionale e con il diritto dell'Unione Europea, criteri di valutazione volti a valorizzare i soggetti che contribuiscano a promuovere o abbiano promosso nell'ambito della propria organizzazione i principi egualitari e antidiscriminatori di cui alla presente legge, come l'equilibrio della rappresentanza nella governance, la previsione della responsabilità sociale d'impresa in materia antidiscriminatoria, l'adozione di soluzioni conciliative dei tempi di vita e di lavoro.

3. I criteri applicativi dei correttivi paritari in atti, deliberare e procedimenti amministrativi regionali saranno elaborati ed attuati da ciascuna direzione generale per le materie di competenza.


## TITOLO III

### CITTADINANZA DI GENERE E RISPETTO DELLE DIFFERENZE

#### Art. 7.

##### *Educazione*

1. La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso il Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'art. 41, i centri antiviolenza e le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento territoriale, sostiene progetti e iniziative in ogni scuola di ordine e grado volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il





significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale.

2. La Regione, anche in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che:

a) favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere;

b) evidenzino l'esemplarità delle personalità femminili distinte nel campo della filosofia, della storia, dell'arte e della cultura, dell'impegno sociale e nel mondo del lavoro, degli studi scientifici e matematici, dell'impresa e della politica, delle istituzioni e in ogni ambito rilevante per l'educazione e l'istruzione scolastica.

3. La Regione, su proposta della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini, istituita dalla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini), di seguito denominata Commissione per la parità, promuove l'istituzione di borse di studio per tesi di laurea in differenze di genere e tematiche funzionali al tema.

#### Art. 8.

##### *Cultura*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo delle donne e dell'associazionismo femminile nell'elaborazione e nella diffusione della cultura paritaria come leva fondamentale per il progresso della società, della conoscenza, del comportamento, dei saperi e delle attitudini per l'affermazione del rispetto reciproco nella diversità e nelle differenze, nonché come strumento di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista anche di tipo omofobico e transfobico.

2. La Regione opera per la divulgazione del ruolo delle donne nella storia, della loro partecipazione alla nascita della Repubblica, alla Costituzione e all'affermazione dei diritti civili e sociali e, a tal fine, promuove e sostiene iniziative e progetti volti ad ampliare la ricerca storica di testimonianze, biografie e iconografie, anche in collaborazione con università, centri di documentazione delle donne, istituti storici e culturali, archivi delle donne, biblioteche delle donne, musei e luoghi della memoria.

3. Per tali finalità, la Regione promuove l'intitolazione da parte degli Enti locali di spazi pubblici, vie, strade, piazze, rotonde delle città dell'Emilia-Romagna a donne meritevoli ed esemplari che possano costituire modelli positivi per le nuove generazioni.

4. La Regione sostiene i centri documentazione delle donne e le biblioteche delle donne nell'opera di alfabetizzazione alla cultura di genere; aggiorna le proprie riviste, cataloghi, pubblicazioni, campagne d'informazione alla luce del rispetto per la soggettività femminile e per

un approccio paritario; censisce, attraverso l'Istituto beni artistici, culturali e naturali (IBACN), anche in collaborazione con gli enti locali, le altre istituzioni culturali e centri di documentazione, la dotazione di autrici femminili, integrandone mediante il sistema informativo biblioteche l'eventuale carenza anche nella sezione per ragazzi e ragazze; sostiene i talenti femminili in ogni ambito questi si esprimano.

#### Art. 9.

##### *Linguaggio di genere e lessico delle differenze*

1. La Regione riconosce, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, che la lingua rispecchia la cultura di una società e ne è una componente fortemente simbolica e che l'uso generalizzato del maschile nel linguaggio è un potente strumento di neutralizzazione dell'identità culturale e di genere che non permette un'adeguata rappresentazione di donne e uomini nella società.

2. La Regione Emilia-Romagna opera per riconoscere, garantire e adottare un linguaggio non discriminante, rispettoso dell'identità di genere, identificando sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche ed amministrative.

3. Al fine di cui al comma 2, sarà predisposta idonea informativa al personale che tenga conto di una efficace semplificazione linguistica degli atti e di una redazione fedele ad un linguaggio comprensibile e veritiero oltre che rispettoso del genere.

4. Per stimolare e promuovere nuova coscienza linguistica finalizzata a riconoscere la piena dignità, parità, importanza del genere femminile e maschile, le strutture generali competenti in materia di semplificazione, pari opportunità, comunicazione, predispongono una rivisitazione del lessico giuridico e amministrativo di atti, provvedimenti, comunicazioni, nella direzione impressa dall'orientamento europeo e nazionale sul punto mediante raccolta e analisi di buone pratiche, formazione sulle strategie di comunicazione interne-esterne, applicazione di linee guida che potenzino il ruolo della comunicazione di genere, diffusione e promozione dei risultati.


#### TITOLO IV

##### SALUTE E BENESSERE FEMMINILE

#### Art. 10.

##### *Medicina di genere e cura personalizzata*

1. La Regione Emilia-Romagna tutela il diritto alla salute come sancito dall'art. 32 della Costituzione, garantendo parità di trattamento e di accesso alle cure con particolare riguardo alle differenze di genere e relative specificità; favorendo la formazione dei professionisti della sanità e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per garantire nell'ambito dell'assistenza un approccio che tenga conto della medicina di genere.



2. Le aziende pubbliche sanitarie, le aziende ospedaliere e le strutture socio-sanitarie della Regione Emilia-Romagna valorizzano l'approccio di genere nella cura e nell'assistenza di donne e bambine, di uomini e bambini; offrono un'informazione corretta ed equa sulle problematiche di salute e sulle differenze di genere; promuovono l'attività scientifica e di ricerca secondo l'ottica di genere, implementando percorsi di ricerca, prevenzione, diagnosi, cura farmacologica e riabilitazione orientate all'equità di genere; realizzano un'attività formativa professionale permanente con l'obiettivo di fornire la conoscenza di problematiche specifiche connesse alla diversità di genere e alla sicurezza sul lavoro.

3. La Regione Emilia-Romagna, anche in collaborazione con lo Stato, università, enti pubblici e privati, mass media e associazioni, promuove mediante appositi accordi campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla salute di genere, sulle patologie genere-specifiche, sulle differenze nella prevenzione e trattamento.

4. Agli obiettivi del presente Titolo sono adeguati tutti i documenti programmatici della sanità regionale, in particolare il Piano sociale e sanitario regionale, al fine di contribuire alla individuazione, promozione e monitoraggio dei determinanti di genere nell'organizzazione del lavoro, nella ricerca interdisciplinare, nei curricula studiorum, nei percorsi diagnostico-terapeutici, nell'uso dei farmaci, nei valutatori dei dati di efficacia e produttività del sistema sanitario, per fornire prestazioni appropriate e cure personalizzate coinvolgendo tutti gli operatori della sanità, in primo luogo i medici di famiglia.

5. L'Agenzia sanitaria e sociale regionale, nell'ambito delle proprie competenze, in forza degli indirizzi approvati dalla Giunta e nel rispetto della presente legge, adotta, nella formulazione dei propri programmi e delle proprie rendicontazioni l'approccio equity oriented, con particolare attenzione alle differenze di genere.

#### Art. 11.

##### *Rete dei servizi e presidi territoriali*

1. La rete integrata dei servizi socio-sanitari, ai sensi della legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), assume l'approccio di genere come informatore di interventi, programmi, prestazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e relativi piani di zona, oltre che per la formazione del personale e della dirigenza con modalità standard e rilevabili nell'ottica di diversity management.

2. La Regione Emilia-Romagna, nella piena applicazione della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari) e della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in particolare si impegna a garantire, consolidare e sviluppare le aree di attività connesse ai consultori familiari, nell'ambito del sistema di cure primarie integrato e della pianificazione delle case

della salute, quale servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità e paternità responsabili, alla educazione sessuale e alla contraccezione per i giovani, nonché di tutela del benessere delle donne e delle ragazze in un'ottica orientata alla salute e alla medicina di genere.

3. A tal fine, i consultori, in linea con i nuovi ed emergenti bisogni della popolazione e nel rispetto delle normative di settore, individueranno misure organizzative, comunicative e tecnologiche per facilitare l'accesso alle strutture e ai servizi per la prevenzione e diagnosi precoce, educazione alla sessualità e all'affettività, trattamento dei disturbi alimentari e di comportamento; garantiranno continuità e flessibilità assistenziale, apertura oraria e personale addetto adeguati, presenza di équipe multiprofessionali, in particolare a supporto del percorso nascita, dell'informazione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e sulle problematiche di infertilità o sterilità mediante la valorizzazione del ruolo dell'ostetrica e della continuità assistenziale tra territorio ed ospedale.


4. L'approccio di genere, l'integrazione multidisciplinare tra i soggetti, le aziende e le agenzie della rete socio-sanitaria territoriale nell'organizzazione e nelle prestazioni sanitarie territoriali sarà rendicontato da un sistema di indicatori di qualità che incideranno sulla valutazione del budget attribuito alle aziende, sulla selezione dei progetti e programmi per il miglioramento dei servizi all'utenza, sulla produttività.

5. In particolare l'Agenzia sanitaria e sociale regionale e le Aziende del Servizio sanitario regionale si attivano, in collaborazione con gli enti locali dell'Emilia-Romagna, per promuovere piattaforme formative in tema di garanzie di equità, rispetto delle differenze e contrasto alle disuguaglianze, sia nei confronti degli utenti che degli operatori.

6. Nell'ambito della pianificazione della rete territoriale dei servizi si tiene conto della medicina di genere al fine di rafforzare i servizi di prevenzione e promozione del benessere e della salute femminile, nella logica di promuovere l'equità, ridurre le disuguaglianze e favorire il rispetto delle differenze nella programmazione, nella formazione, nell'accesso nella fruizione dei servizi.

7. La Regione promuove un percorso di accoglienza integrato e multidisciplinare denominato "codice di prevenzione" dedicato a chi subisce violenza, per l'accesso a tutti i Pronto soccorso del territorio regionale, garantendo riservatezza e protezione alle vittime in particolare di violenza domestica, nonché l'attivazione dei soggetti attivi della rete e dei centri antiviolenza.

8. Nell'organizzazione, costruzione e allestimento degli spazi socio-sanitari pubblici e privati convenzionati, sarà cura della committenza promuovere la realizzazione di progetti rispettosi dell'ottica di genere, delle differenze e dei bisogni di accoglienza dell'utenza tutta, con particolare riguardo per le disabilità.





## Art. 12.

*Sport e qualità del tempo libero*

1. Ai fini della presente legge, la Regione riconosce l'attività motoria e sportiva come forma di prevenzione di patologie, promozione della salute della persona e il suo benessere fisico, psichico e sociale, costituendo un arricchimento della vita di comunità, un sostegno alla socializzazione e all'integrazione sociale, un importante strumento educativo per la promozione di stili di vita sani e attivi.

2. La Regione riconosce che le donne e gli uomini hanno diritto al pari accesso alle attività sportive e motorie, nonché agli impianti culturali, sportivi e del tempo libero di qualità; favorisce la partecipazione equa di donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini a tutti gli sport fuori dagli stereotipi di discipline considerate tradizionalmente femminili o maschili; favorisce progetti che avviano alla pratica sportiva considerando l'uso flessibile delle strutture, in particolare per la conciliazione dei tempi di lavoro e di pratica sportiva delle donne nel rispetto delle diverse culture.

3. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni sportive associative e federali, l'università, le agenzie educative e formative, promuove il coinvolgimento delle bambine, donne e ragazze nell'attività sportiva e motoria; la consapevolezza sulle questioni di genere; i programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva femminile, nonché la costituzione di reti di donne nelle scienze sportive.

4. La Regione, in collaborazione col Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), favorisce una più incisiva copertura mediatica dello sport femminile praticato a tutti i livelli.

## TITOLO V

## INDIRIZZI DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE

## Art. 13.

*Violenza di genere*

1. La Regione Emilia-Romagna, nei limiti delle competenze proprie:

a) opera per prevenire ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità della persona;

b) riconosce la violenza alle donne come fenomeno sociale e culturale da contrastare in tutte le sue forme, come violazione dei diritti umani, come espressione di una cultura discriminatoria e stereotipata basata su relazioni di potere diseguale fra uomini e donne;

c) promuove cultura ed educazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, delle differenze di genere e dell'uguaglianza tra uomini e donne;

d) sviluppa politiche di prevenzione e di sostegno alle vittime e ai minori coinvolti, nonché programmi di recupero degli uomini maltrattanti;

e) promuove, in collaborazione con le associazioni, la formazione per l'occupazione delle donne inserite in percorsi di uscita dalla violenza.

2. La presente legge ha tra i propri obiettivi quello di rafforzare il sistema di prevenzione della violenza di genere previsto dalla normativa regionale vigente e già attivo sul territorio, valorizzando le competenze di tutti i soggetti pubblici e privati impegnati sul tema, al fine di promuovere politiche e azioni integrate dirette ad eliminare la violenza contro le donne in qualsiasi forma essa si manifesti, anche in forza dei principi e delle azioni previste dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

## Art. 14.


*Centri antiviolenza*

1. La Regione riconosce la funzione essenziale dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, quali presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne a servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono consulenza, ascolto, sostegno e accoglienza a donne, anche con figli o figlie, minacciati o che hanno subito violenza; ne valorizza saperi e modelli di intervento maturati nell'esperienza delle relazioni di pratiche di aiuto tra donne; li sostiene nella loro azione di supporto e rafforzamento dell'autonomia delle donne offese da violenza mediante progetti personalizzati tesi all'autodeterminazione, inclusione e rafforzamento sociale.

2. Nel rispetto dei parametri raccomandati dal Consiglio d'Europa, la Regione favorisce, nell'ambito della programmazione territoriale del sistema locale dei servizi sociali a rete organizzato dagli enti locali, la presenza uniforme sul territorio regionale dei centri antiviolenza e collabora con gli enti locali affinché ne promuovano il radicamento sul territorio per offrire un'assistenza adeguata alle persone offese secondo requisiti di accessibilità, presa in carico, sicurezza e riservatezza.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2003, le case e i centri antiviolenza sono parte integrante del sistema locale dei servizi alla persona e costituiscono un riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne.

4. Per la definizione dei percorsi di presa in carico, delle modalità di collaborazione tra soggetti della rete, dei livelli di prestazione e criteri di accesso, previo parere delle competenti commissioni assembleari, vengono emanate dalla struttura regionale competente apposite linee guida nell'ambito del Piano di azione regionale contro la violenza di genere, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.



5. La gestione dei centri antiviolenza è condotta in forma singola o mediante convenzioni con enti locali e Unioni di Comuni, con associazioni di donne, associazioni iscritte ai registri regionali del volontariato o della promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e cooperative sociali, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato.

6. I centri antiviolenza offrono gratuitamente consulenza legale, psicologica, lavorativa e sociale alle donne che hanno subito violenza, orientandole nella scelta dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, ovvero delle case rifugio di cui eventualmente avvalersi, indirizzandone e favorendone il percorso di reinserimento sociale e lavorativo.

7. Al fine di prevenire ogni forma di discriminazione e di violenza fondata su relazioni affettive, i centri antiviolenza svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza e delle discriminazioni, nonché attività formative e culturali per la promozione di una cultura consapevole e rispettosa delle differenze di genere volta al contrasto di tali fenomeni; conducono attività di rilevazione e di monitoraggio degli atti di violenza e discriminazione commessi nell'ambito del territorio di riferimento e redigono rapporti periodici sull'attività espletata che inviano alla Regione per le finalità di cui al presente titolo.

8. La Regione riconosce il coordinamento regionale dei centri antiviolenza quale fondamentale interlocutore per la pianificazione di settore secondo i principi di efficienza ed efficacia nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere. Il coordinamento dei centri antiviolenza, che opera in modo integrato alla rete dei servizi, relaziona annualmente esito e consistenza della propria attività alle Commissioni assembleari competenti.

9. La Regione, ai fini dell'attuazione delle politiche di cui al presente articolo, coinvolge ulteriori soggetti dell'associazionismo femminile e rappresentativi di tematiche di genere in enti e organizzazioni, che contribuiscono alla prevenzione della violenza di genere.

#### Art. 15.

##### *Case rifugio e soluzioni abitative temporanee*

1. Alle case rifugio, che assicurano sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori, per consentire loro di ripristinare la propria autonomia individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato, deve essere garantita la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle persone ospitate.

2. Le donne che hanno subito violenza e i loro figli minori, indipendentemente dallo stato giuridico, dalla residenza nel Comune ove è ubicata la struttura o dalla cittadinanza, possono ricorrere alle case rifugio che applicano la metodologia di accoglienza contenuta in una carta dei servizi rispettosa delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Le case rifugio possono essere promosse da enti locali, associazioni o organizzazioni in forma singola o associata che hanno maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne.

4. I centri antiviolenza e le case rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali e si dotano di una carta dei servizi di accoglienza.

5. La Regione e gli enti locali possono individuare immobili a disposizione e non produttivi di reddito da concedere in comodato d'uso ai centri antiviolenza per gli scopi e le finalità espresse dal presente articolo.

6. I Comuni possono promuovere normative di favore o incentivanti per l'assegnazione o locazione di alloggi a donne sole o con figli o figlie minori che hanno subito violenza.

7. Il Comune, a seguito di provvedimento giudiziario, di pubblica sicurezza o amministrativo, può individuare una soluzione abitativa temporanea ed attribuirla direttamente alla donna mettendo a disposizione il patrimonio immobiliare di cui dispone in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

#### Art. 16.

##### *Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto alla violenza di genere*

1. Al fine di prevenire, monitorare, contrastare il fenomeno della violenza di genere, la Regione Emilia-Romagna favorisce il coordinamento di tutti i soggetti istituzionali e non, impegnati sul tema.


2. La Regione favorisce, attraverso la promozione di politiche attive per il lavoro e la formazione professionale, azioni che sostengano le donne ad uscire dalla violenza fisica, economica e psicologica anche attraverso percorsi dedicati di inserimento lavorativo e formativo, in collaborazione con le organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative, i servizi per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e professionali, i centri antiviolenza e le consigliere di parità.

#### Art. 17.

##### *Piano regionale contro la violenza di genere e linee di indirizzo per l'accoglienza*

1. Al fine di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di prevenzione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano regionale contro la violenza di genere di durata triennale, che definisce le azioni promosse sulle aree d'intervento individuate.

2. Costituiscono parte integrante del Piano regionale contro la violenza di genere, le linee di indirizzo per l'accoglienza delle donne che hanno subito violenza, al fine di declinare operativamente ed in modo integrato tra tutti i soggetti della rete coinvolti, l'organizzazione della loro presa in carico sia in caso di emergenza sia nella quotidianità.



3. Il Piano regionale è sottoposto dalla Giunta all'approvazione dell'Assemblea legislativa, sentita la Commissione per la parità in sede referente.

4. Le Conferenze territoriali socio-sanitarie (CTSS) concorrono all'attuazione degli indirizzi e alla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano, in forza del sistema di pianificazione integrato di interventi di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.

#### Art. 18.

##### *Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere*

1. La Regione svolge funzioni di osservatorio sui temi di genere, sulla violenza di genere e sulle azioni di prevenzione e contrasto.

2. La Giunta regionale, sentita in sede referente la Commissione assembleare per la parità, disciplina le modalità organizzative, individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale e a nominarne il responsabile

3. Per l'esercizio delle funzioni di osservatorio, la Regione promuove la collaborazioni con tutti i soggetti funzionali alla realizzazione di una Rete conoscitiva a supporto del sistema di welfare regionale e locale sui temi di genere (RCS), utilizzando, ove possibile il sistema statistico regionale.

4. Le attività dell'osservatorio sono comprese nel Programma statistico regionale.

5. La struttura cui sono assegnate le funzioni di osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) supporto delle politiche regionali, e nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A.3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) acquisisce le fonti ufficiali sui temi di genere e sulla violenza di genere, rileva sistematicamente i dati dalla Rete conoscitiva di supporto (RCS), costruisce e gestisce le banche dati a fini statistici e di ricerca, definisce metodologie di analisi delle diverse tipologie di dati, e le loro integrazioni, e rende disponibili i risultati in apposita sezione del portale web della Regione Emilia-Romagna;

b) promuove, anche in collaborazione con la Rete dei Centri antiviolenza, l'utilizzo di strumenti per la valutazione dell'efficacia delle politiche di genere;

c) collabora con l'Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani istituito con legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) sui dati di comune interesse, con gli istituti nazionali, europei ed internazionali coinvolti nello studio della violenza contro le donne;

d) realizza mappe aggiornate per l'utenza sulla rete dei servizi a disposizione e sostiene all'uopo campagne d'informazione.

#### Art. 19.

##### *Formazione regionale*

1. La Regione si avvale anche della collaborazione del coordinamento regionale dei centri antiviolenza e dei sog-

getti competenti sulle tematiche di genere per promuovere iniziative, percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano di violenza di genere secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare.

2. La Regione, nell'ambito della programmazione della formazione professionale, promuove, mediante gli enti accreditati secondo la normativa vigente, formazione specifica per le operatrici dei Centri antiviolenza con particolare riguardo alle competenze dell'operatrice di accoglienza e della casa rifugio.

3. La Regione attua politiche di sensibilizzazione e formazione degli operatori socio-sanitari.

#### Art. 20.

##### *Interventi per uomini maltrattanti*

1. La Regione, per favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi in chiave di prevenzione contro la violenza sulle donne, sostiene e promuove anche in collaborazione con le Aziende USL, specifici progetti e servizi sperimentali, dedicati agli uomini maltrattanti, perché attivino nuove modalità relazionali che escludono l'uso della violenza nelle relazioni d'intimità.

2. L'esito dei programmi attivati per lo scopo di cui al comma 1 sarà presentato annualmente alle Commissioni assembleari competenti.

#### Art. 21.


##### *Interventi per minori testimoni di violenza di genere*

1. La Regione, in collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza) e con la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, in forza dei diritti fondamentali che la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce all'infanzia e all'adolescenza e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con la legge n. 77 del 2013, attua interventi per minori testimoni di violenza finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali, mediante linee di intervento previste dal Piano regionale contro la violenza di cui all'art. 14.

#### Art. 22.

##### *Interventi per la prevenzione dei fenomeni della tratta e della riduzione in schiavitù*

1. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con gli enti locali, promuove, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2), la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime in situazione di violenza e grave sfruttamento. La Regione sostie-





ne anche gli interventi di prevenzione socio-sanitaria per le persone che si prostituiscono e per la tutela della salute pubblica. Realizza azioni di sistema per l'emersione e il monitoraggio del fenomeno, l'informazione sui diritti, il sostegno ai soggetti che attuano gli interventi territoriali.

2. La Regione sostiene gli enti locali nella realizzazione dei programmi individualizzati di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale e delle azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e monitoraggio del fenomeno mediante appositi database.

#### Art. 23.

##### *Interventi per la prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati*

1. La Regione Emilia-Romagna collabora con gli enti locali e tutti i livelli istituzionali per favorire l'assunzione di tutte le misure utili al contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati quale violazione dei diritti umani, nonché all'assistenza e al sostegno delle donne e ragazze a cui di fatto è coartata la volontà.

2. Nell'ambito delle funzioni di osservatorio della Regione di cui all'art. 18, si attiveranno strumenti di monitoraggio del fenomeno in collaborazione con la rete dei centri antiviolenza, mediatrici culturali, associazioni e comunità di migranti.

#### Art. 24.

##### *Interventi per la prevenzione del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili*

1. La Regione Emilia-Romagna, in riferimento alla legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e nei limiti delle proprie competenze:

a) promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione con la partecipazione di organizzazioni di volontariato, associazioni no profit, strutture sanitarie, comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

b) promuove la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale al fine di organizzare corsi di informazione per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

c) promuove presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi rilevati avvalendosi anche delle funzioni di osservatorio di cui all'art. 18.

#### Art. 25.

##### *Misure per la sicurezza urbana*

1. La Regione, ai fini di uno sviluppo coerente delle proprie politiche di genere, riconosce che la cittadinanza

rispettosa del genere si esprime anche nell'accoglienza e nella sicurezza degli spazi urbani in forza di progettualità preventiva, riqualificazione di qualità, tecnologia integrata, accessibilità e vitalità dei contesti, collegamenti senza barriere, cura del territorio e aggregazione sociale, con particolare riferimento alla promozione di un sistema integrato di sicurezza di cui alla legge regionale n. 24 del 2003.

2. Al fine di promuovere la responsabilità e la consapevolezza di donne e uomini sui temi della sicurezza, la Regione sostiene e promuove l'attività di formazione della polizia locale, i protocolli interistituzionali sulla sicurezza, i progetti sperimentali di formazione e sensibilizzazione rivolti ai giovani delle scuole e di indagine nel mondo scolastico, di informazioni utili per le donne che subiscono violenza nell'ambito delle linee di indirizzo di cui all'art. 17.

#### Art. 26.

##### *Costituzione di parte civile*

1. La Regione Emilia-Romagna valuta, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro violenza sulle donne.

2. La Regione in tali circostanze si avvale anche della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati istituita con art. 7 della legge regionale n. 24 del 2003.

3. La Regione incentiva l'adeguamento statutario degli enti locali per le finalità di cui al comma 1.

### TITOLO VI

#### LAVORO E OCCUPAZIONE FEMMINILE


#### Art. 27.

##### *Misure per la crescita equa e inclusiva*

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce, promuove e valorizza il lavoro come fondamento della Repubblica, fattore di sviluppo e fonte di realizzazione individuale e sociale della persona.

2. La Regione in particolare promuove l'autonomia economica delle donne che hanno subito violenza e si impegna a contrastare il fenomeno delle donne con fragilità sociale, economica ed occupazionale, assumendo, nei limiti della propria competenza, l'incentivazione dell'occupazione femminile, la qualità del lavoro delle donne, la parità salariale, l'orientamento formativo e l'inserimento delle ragazze nel mondo del lavoro, come elementi qualificanti il sistema regionale e le politiche del lavoro.

3. Al fine di cui al comma 2, prevede un piano di iniziative, incentivi e agevolazioni organizzative per favorire l'aumento dell'occupazione femminile di qualità rafforzando la formazione, l'orientamento scolastico, il coordinamento delle risorse dedicate all'accesso al mondo del lavoro, vigilando sull'effettiva parità di trattamento tra donne e uomini anche mediante la collaborazione con





le consigliere di parità nel rispetto dei compiti e delle funzioni loro attribuite dall'art. 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nonché di tutti gli organismi paritari a ciò dedicati e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. La Regione, anche mediante l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all'art. 57, commi da 01 a 05, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 32 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), promuove la formazione e il coordinamento dei CUG anche attraverso il CUG della Regione Emilia-Romagna, al fine di affermare a tutti i livelli le politiche di pari opportunità, buone pratiche, contrasto alle discriminazioni di genere, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché la parità nell'accesso alla carriera, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, all'efficienza delle prestazioni, al benessere organizzativo.

#### Art. 28.

##### *Organizzazione del lavoro, reclutamento e gestione del personale regionale*

1. La Regione, al fine di rimuovere anche sul lavoro gli ostacoli che impediscono la realizzazione della piena parità e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di confronto sindacale:

a) definisce e attua politiche che coinvolgano tutti i livelli dell'organizzazione nel rispetto del principio di pari dignità e trattamento sul lavoro;

b) opera per il superamento degli stereotipi di genere attraverso azioni interne di formazione e sensibilizzazione per la massima valorizzazione del capitale umano in base alle competenze, esperienza, potenziale professionale delle persone;

c) organizza, progetta, struttura il lavoro con modalità che favoriscano, per i lavoratori e le lavoratrici, la conciliazione dei tempi di lavoro e tempi di vita;

d) attiva progetti di miglioramento organizzativo volti alla valorizzazione delle competenze e favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi e al rientro dalla maternità, mediante l'adozione di misure di accompagnamento che assicurino il mantenimento delle competenze, il loro accesso alla possibilità di formazione oltre che la garanzia al proseguimento della carriera;

e) attua la normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso con l'osservanza del criterio della parità di genere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f) monitora gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e le relative indennità, al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuove le conseguenti azioni correttive;

g) adotta iniziative per favorire il riequilibrio di genere nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi.

#### Art. 29.

##### *Disciplina e condivisione della responsabilità paritaria nei luoghi di lavoro*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, assume il principio paritario come base per la costruzione e disciplina dei rapporti istituzionali e amministrativi, formulazione di bandi, selezione degli interlocutori, retribuzione per lavoro equivalente, politiche di reclutamento e promozione, formazione, equilibrio fra vita privata e lavoro, cultura dell'organizzazione, anche attraverso raccolta e analisi di documenti, statistiche, interviste e sondaggi.

2. In tal senso promuove la condivisione della responsabilità di realizzazione di un sistema paritario valorizzando i soggetti che nell'ambito della propria organizzazione assicurino la promozione della parità tra donne e uomini in particolare nel rispetto della normativa contributiva, parità salariale, congedi parentali, flessibilità oraria e organizzativa.

3. In particolare, la Regione in collaborazione con gli enti locali e i centri per l'impiego promuove offerte lavorative dirette a incrementare il lavoro femminile di tutte le età.


#### Art. 30.

##### *Etichetta di diversità e parità di genere*

1. La Regione, al fine di incentivare e promuovere a tutti i livelli l'affermarsi della cultura paritaria nell'organizzazione istituzionale, sociale e produttiva, valuta le migliori pratiche di genere segnalate da enti locali, associazioni, organizzazioni e parti sociali, attribuendo uno specifico riconoscimento ad aziende esemplari sia pubbliche che private.

2. Il riconoscimento sarà attribuito annualmente, sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale, alle realtà che si siano distinte per comportamenti virtuosi e non discriminatori, oltre gli obblighi di legge, e che abbiano considerato le pari opportunità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici quali elementi fondamentali per la propria strutturazione aziendale e per il conseguente sviluppo organizzativo.

3. L'assegnazione dell'etichetta "GED" (Gender Equality and Diversity Label - Etichetta di diversità e parità di genere) alla migliore buona pratica riconosce i benefici relativi all'adozione di un modello organizzativo che favorisce il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, valorizzandone le diversità e le competenze, nonché il valore economico, sociale e culturale di politiche non discriminatorie nei luoghi di lavoro.



## Art. 31.

*Imprenditoria femminile e professioni*

1. La Regione favorisce il consolidamento, lo sviluppo e l'avvio di attività imprenditoriali a conduzione femminile o con maggioranza dei soci donne secondo quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 198 del 2006, e promuove la presenza delle donne nelle professioni; in particolare la Regione sostiene esperienze lavorative di condivisione di un ambiente di lavoro, di beni strumentali e servizi anche tecnologici, di integrazione professionale di cooperazione fra le imprese nell'ottica di rafforzare il protagonismo sociale delle donne.

2. Per queste finalità la Regione, inoltre, promuove e sostiene l'accesso al credito mediante:

- a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
- b) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
- c) il sostegno all'accesso al sistema dei Consorzi fidi regionale;
- d) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito, nonché ordinistico, anche per percorsi specifici di formazione e misure conciliative.

3. La Giunta, con proprio atto, adotta le disposizioni procedurali e organizzative per l'attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle procedure di cui alle leggi di settore vigenti.

## Art. 32.

*Dimissioni in bianco e approccio discriminatorio sul lavoro*

1. La Regione contrasta il fenomeno delle dimissioni in bianco che colpisce soprattutto le donne e la loro legittima aspirazione di maternità.

2. La Regione, anche in collaborazione con il servizio ispettivo del Ministero del lavoro dell'Emilia-Romagna, la Direzione regionale del lavoro per l'Emilia-Romagna, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio e le consigliere regionale e provinciali di parità, attiva strumenti di monitoraggio statistico e valutazione dei dati raccolti e delle procedure di convalida svolte per assumere azioni di prevenzione e contrasto ad un approccio discriminatorio sul lavoro, agito in particolare contro le donne.

## TITOLO VII

CONCILIAZIONE E CONDIVISIONE  
DELLE RESPONSABILITÀ SOCIALI E DI CURA

## Art. 33.

*Strategia per la conciliazione e l'armonizzazione*

1. La Regione riconosce che la promozione di politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, tra tempi di lavoro retribuito, delle relazioni, della cura anche di sé, migliora la qualità della vita delle persone e determina un processo di riequilibrio nei ruoli assunti da donne e uomini nell'organizzazione della società, del lavoro, della sfera privata e familiare.

2. Al fine di condividere azioni strategiche mirate al superamento di una organizzazione socio-economica discriminatoria che ostacola la piena attuazione dell'art. 37, primo comma, della Costituzione, la Regione promuove iniziative dirette a favorire la conciliazione dei tempi di vita, di lavoro e di cura delle donne, l'armonizzazione dell'organizzazione delle città, delle imprese e dei servizi di interesse pubblico nonché volte al riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, l'innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per rendere compatibili sfera lavorativa e sfera familiare in una logica di realizzazione piena della persona.

3. A supporto delle finalità espresse dal presente titolo, la Regione, in collaborazione con tutte le istituzioni, le aziende e gli enti preposti e le rappresentanze sociali e sindacali ai sensi della normativa vigente:

a) predispone analisi delle organizzazioni pubbliche e dei sistemi organizzativi integrati per rafforzare i servizi a supporto dei bisogni conciliativi espressi da persone e famiglie, per individuare forme di flessibilità nell'assistenza agli anziani e nell'educazione dei bambini e delle bambine, per promuovere cultura della condivisione del lavoro di cura tra uomini e donne all'interno delle famiglie e dei luoghi di lavoro; per neutralizzare gli stereotipi di ruolo;

b) promuove normative e azioni per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, del coordinamento dei soggetti istituzionali e sociali impegnati nella vivibilità delle città;


c) sostiene esperienze innovative di condivisione del lavoro e di uso di nuove tecnologie;

d) favorisce l'implementazione del sistema di conciliazione e di accesso ai servizi educativi, ai servizi integrativi e ai servizi sperimentali per l'infanzia e l'adolescenza, ai servizi di assistenza e di cura per anziani e malati a domicilio, anche mediante l'erogazione di assegni di servizio alle famiglie residenti nel territorio regionale rispondenti a criteri di difficoltà oggettivi;

e) riconosce e sostiene l'attività del caregiver familiare di cui alla legge regionale 28 marzo 2014, n. 2 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza) nell'ambito del sistema integrato socio-sanitario regionale come disciplinato dalla normativa di settore;

f) adotta nell'ambito del PTR (Piano territoriale regionale) e di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, le misure integrate di sostegno alla rimozione di ogni forma di discriminazione socio-economica, culturale e strutturale delle donne secondo il principio di trasversalità degli interventi in ogni ambito della vita sociale.

4. La Regione si adopera per esercitare appieno il ruolo di promozione, coordinamento, stimolo, formazione di cui all'art. 22 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) relativamente all'adozione dei piani territoriali degli orari, la costituzione di banche dei tempi, la riorganizzazione dei servizi per una migliore convivenza solidale ed un maggior benessere della popolazione.



## TITOLO VIII

## RAPPRESENTAZIONE FEMMINILE NELLA COMUNICAZIONE

## Art. 34.

*Discriminazione dell'immagine femminile*

1. La Regione Emilia-Romagna, ai fini delle proprie politiche di genere, considera fondamentale promuovere un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

2. La Regione, al fine di cui al comma 1, anche in collaborazione con il CORECOM favorisce, per quanto di competenza, azioni dirette a contrastare la discriminazione dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, nonché a favorire la rappresentazione autentica dei generi e realistica della donna, coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società ed oltre gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità.

3. La Regione e il CORECOM promuovono collaborazioni con:

- a) amministrazioni statali competenti;
- b) enti territoriali e loro associazioni;
- c) Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
- d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
- e) Ordine dei giornalisti;
- f) operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

4. La struttura regionale competente per le pari opportunità di genere, in collaborazione con gli esperti del settore, scuole e università promuove azioni utili al contrasto agli stereotipi di genere, compresa l'assegnazione di un riconoscimento annuale, non in denaro, alla pubblicità che meglio abbia saputo rappresentare la figura femminile.

5. Nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell'immagine della donna, il CORECOM si fa parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

## TITOLO IX

## COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

## Art. 35.

*Relazioni globali per la parità*

1. La Regione, ritenendo imprescindibile lo sviluppo dei rapporti tra i popoli diretto alla promozione di una cultura di pace, equità, parità e rispetto reciproco, opera

a sostegno di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale per promuovere l'empowerment femminile, prevenire e contrastare la violenza sulle donne, agire sulla reciprocità dello scambio dei saperi e delle esperienze anche di amministrazione pubblica, mediante l'attività e l'iniziativa dei soggetti di cui all'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), oltre alle associazioni femminili, reti di donne impegnate nella cooperazione internazionale e network transnazionali di riconosciuta valenza europea.

2. La programmazione e il coordinamento degli interventi sulle politiche di genere faranno parte integrante dei lavori dei Tavoli-Paese di cui all'art. 12 della legge regionale n. 12 del 2002, nonché della banca dati e delle funzioni dell'osservatorio regionale sulle politiche di cooperazione.

3. La Regione nel documento di indirizzo programmatico triennale, nonché nei bandi di contributo predisposti ai sensi della legge regionale n. 12 del 2002 assume i valori, i principi e le finalità della presente legge al fine della individuazione degli obiettivi e della destinazione dei contributi. La proposta programmatica è presentata in sede referente alla Commissione per la parità, alla quale viene rendicontato l'esito con cadenza annuale.

## TITOLO X

## STRUMENTI DEL SISTEMA PARITARIO

## Art. 36.

*Bilancio di genere*

1. Il bilancio di genere, quale rendicontazione sociale dell'integrazione di una prospettiva di genere nella programmazione economica delle politiche pubbliche ai sensi della lettera n) del comma 1 dell'art. 3, è redatto annualmente dalla Giunta regionale, in coincidenza con la presentazione del rendiconto annuale sulla base degli indirizzi e con le modalità da essa stabiliti, e comporta l'adozione di una valutazione dell'impatto sul genere delle politiche di bilancio.

2. Il bilancio di genere:

a) costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell'ambito della complessiva valutazione delle politiche pubbliche regionali;

b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell'intervento pubblico.

3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di favorire azioni positive per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e la condivisione delle responsabilità di cura.

4. La Giunta regionale cura l'attuazione di specifiche attività di formazione ed aggiornamento del personale nelle materie di cui al presente articolo.





## Art. 37.

*Statistiche di genere*

1. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici di interesse regionale in termini di genere.

## Art. 38.

*Tavolo regionale permanente per le politiche di genere*

1. Al fine di fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche regionali, è istituito il Tavolo regionale permanente per le politiche di genere, quale organo consultivo della Regione. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con atto della Giunta regionale. Il Tavolo è presieduto dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità e coinvolge gli assessori e le assessore competenti in materia di pari opportunità degli enti locali, nonché le rappresentanze regionali dei soggetti attivi nella rete di sostegno alla parità, così come individuati nell'atto della Giunta. Al Tavolo è assicurata la partecipazione del referente dell'Area d'integrazione di cui all'art. 39.

2. Al Tavolo regionale permanente per le politiche di genere è invitato il presidente o la presidente della Commissione per la parità.

3. Il Tavolo, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione, di riflessione, di confronto, anche al fine di coordinare le azioni positive territoriali.

4. Il funzionamento del Tavolo è senza oneri per la Regione.

## Art. 39.

*Area d'integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali*

1. La Giunta regionale istituisce l'Area di integrazione del punto di vista di genere e valutazione del suo impatto sulle politiche regionali, cui spetta fornire un quadro unitario della dimensione di genere all'interno delle politiche dell'Amministrazione. Essa è presieduta dall'assessore o dall'assessora regionale con delega in materia di pari opportunità ed è composta da rappresentanti delle direzioni generali.

2. L'Area di integrazione, che può organizzarsi in sottogruppi tematici, svolge attività di condivisione dei dati raccolti sui temi di genere, di monitoraggio e di coordinamento al fine della stesura del Piano di cui all'art. 40.

## Art. 40.

*Piano interno integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere*

1. L'Area di integrazione di cui all'art. 39, predisponde un Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, di durata triennale, approvato dalla Giunta regionale e trasmesso alla Commissione per la parità.

2. Di norma l'Area di integrazione predisponde un report di monitoraggio ed un report finale del Piano integrato e li trasmette alla Commissione per la parità.

3. Il Piano integrato contiene informazioni e dati qualitativi e quantitativi sulle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere avendo a riferimento anche le indicazioni dell'Unione europea.

4. La Commissione esamina il Piano, elabora proposte di adeguamento normativo o proposte di appositi atti d'indirizzo, può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.

5. La Commissione può richiedere all'Area di integrazione approfondimenti e analisi valutative, sia in seguito all'esame del Piano integrato, sia su tematiche ritenute d'interesse in un'ottica di genere. Nel corso della discussione, la Commissione può altresì richiedere la presenza degli assessori competenti.

6. La Commissione per la parità, collabora con la Giunta regionale per assicurare la più ampia diffusione del Piano integrato delle azioni regionali in materia di pari opportunità di genere, nonché delle risultanze degli approfondimenti eventualmente richiesti all'Area di integrazione.

## Art. 41.


*Centro regionale contro le discriminazioni*

1. Il Centro regionale contro le discriminazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2004, e dell'art. 48 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), costituisce un punto qualificante della rete regionale contro le discriminazioni di genere che, in modo integrato con i soggetti attivi sulle politiche di genere, concorre alla prevenzione, rimozione e monitoraggio delle discriminazioni come definite dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

## Art. 42.

*Conferenza delle elette*

1. La Regione convoca la Conferenza regionale delle elette, al fine di promuovere la piena affermazione dei diritti delle donne, mediante il coordinamento e la partecipazione attiva delle stesse alla vita politica ed istituzionale regionale nell'ottica di genere, confronto e scambio di azioni positive nell'esperienza locale, come premessa per l'assunzione consapevole dell'obiettivo dell'equità e dell'uguaglianza di genere.





2. La Regione favorisce l'articolazione territoriale della Conferenza regionale delle elette che potrà dotarsi di forum o conferenze territoriali al fine di rendere capillare l'attuazione delle politiche di genere ad ogni livello istituzionale, attraverso un confronto ed un coordinamento permanente con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine emiliano-romagnoli in forma singola o associata.

3. La Conferenza regionale delle elette è convocata dalla Commissione per la parità e si riunisce in seduta comune almeno una volta all'anno.

4. L'attività della Conferenza regionale delle elette è supportata dalla struttura tecnica della Commissione per la parità, che provvederà ad individuare le migliori soluzioni per la condivisione digitale dei contenuti sul portale della Regione, nonché per l'aggiornamento e il confronto permanente tra le elette.

5. Alla Conferenza delle elette è invitato l'assessore o l'assessora con deleghe in materia di pari opportunità.

6. Il funzionamento della Conferenza regionale delle elette è senza oneri per la Regione.

#### TITOLO XI

##### SISTEMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

#### Art. 43.

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'osservatorio di cui all'art. 18, del lavoro sviluppato dal Tavolo delle politiche di genere, nonché dalla Conferenza delle elette, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni su:

*a)* l'andamento del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in relazione alla situazione nazionale, dando inoltre conto dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano regionale di cui all'art. 17 e dei risultati ottenuti nel prevenirla e contrastarla;

*b)* il processo di implementazione, la copertura territoriale e il funzionamento della Rete regionale integrata di prevenzione e contrasto di cui all'art. 16;

*c)* il quadro dell'attuazione e dei risultati degli interventi per l'oggettivo avanzamento della parità di genere e contrasto alle discriminazioni previsti nell'ambito del sistema della rappresentanza, cittadinanza di genere e rispetto delle differenze, salute e benessere femminile, indirizzi di prevenzione alla violenza di genere, lavoro e occupazione femminile, conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura, rappresentazione femminile nella comunicazione, cooperazione internazionale, strumenti del sistema paritario;

*d)* l'ammontare delle risorse e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge, unitamente a numero e tipologia dei soggetti beneficiari, anche sulla base dei risultati emersi dall'adozione del bilancio di genere;

*e)* le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.

#### Art. 44.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione della Giunta regionale, l'Area di integrazione prevista all'art. 39 è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 2006.

#### Art. 45.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, con riferimento alle leggi settoriali vigenti, la Regione provvede, nell'ambito degli stanziamenti di spesa già autorizzati nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni compensative al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2014, all'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli e alle eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 giugno 2014

ERRANI

14R00292



## REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
27 maggio 2014, n. 5/Reg.

**L.R. 10/2004 - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo n. 23 dell'11 giugno 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato  
dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale n. 185/3 del 9/5/2014;

E M A N A  
il seguente regolamento:

Art. 1.

### *Gestione faunistico-venatoria degli ungulati*

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente nel rispetto degli obiettivi indicati nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'art. 10 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).

2. Il regolamento emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 10/2004 è orientato allo svolgimento di una corretta gestione faunistico-venatoria degli ungulati che consenta il raggiungimento di densità ottimali delle specie, attraverso la destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto necessario per una corretta e completa gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono acquisite sulla base delle metodologie indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

4. Nelle aree omogenee ricadenti in parte in aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), fino alla costituzione delle aree contigue, la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici è concordata ed attuata congiuntamente dagli enti gestori del territorio (Aree protette, Province e ATC), attraverso appositi accordi promossi dalla Regione o dalle province.

5. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dai Piani faunistici provinciali, in aree esterne ai Parchi regionali e nazionali, sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalle Province d'intesa con gli ATC. Sugli interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA esprime parere vincolante. La

reintroduzione o il ripopolamento con la specie cinghiale è vietato su tutto il territorio regionale.

6. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale anche con tecniche selettive.

7. I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento.

8. Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti:

a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline ambientali con esperienza almeno triennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;

b) istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico;

c) seleccacciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati;

d) cacciatore di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata;

e) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata;

f) conduttore di ausiliari con funzione di cani da traccia;


g) conduttore di ausiliari con funzione di cani limiere;

h) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;

i) tecnici faunistici in servizio in un Ente gestore delle aree protette con esperienza quinquennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;

j) guardia ecologica volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi. La guardia ecologica volontaria, su richiesta, è esonerata dal seguire la parte di programma del corso relativa ai prelievi venatori;

k) guardia venatoria volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi.



9. Le figure di cui al comma 8, lettere *b), c), d), e), f), g), h), j), k)* sono abilitate dalle Province, dagli ATC o dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, che rispettino le linee guida ISPRA e il superamento di una prova valutativa finale.

10. Le Province, dietro istanza dell'interessato e su presentazione di adeguata documentazione in materia di gestione faunistica/venatoria, possono escludere le figure di cui al comma 8, lettera *b)*, dall'obbligo di frequenza dei corsi. Della commissione valutativa di ogni corso fa parte anche un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario che svolge il ruolo di Presidente della stessa. Il dipendente regionale svolge la prestazione all'interno del proprio orario lavorativo.

11. Gli ATC e le Associazioni venatorie che intendano organizzare corsi formulano la richiesta, in forma scritta, comprendente anche il calendario delle prove valutative finali, alla Direzione regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria che, indifferibilmente entro 30 giorni dall'istanza, la evadono e ne danno comunicazione immediata ai richiedenti. Trascorso tale termine i richiedenti sono automaticamente autorizzati all'organizzazione dei corsi e al rilascio degli attestati finali; la funzione di Presidente della commissione valutativa è ricoperta rispettivamente dal Presidente dell'ATC o dal Presidente provinciale dell'Associazione venatoria o loro delegati. A tutti i partecipanti che superano le prove finali del corso è rilasciato un attestato valido nella Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno superato il corso costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori inviano a tutte le Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo.

12. Tutti i programmi formativi per i seletcacciatori e per i coadiutori di interventi di controllo, sono svolti in base ai moduli previsti nelle linee guida per la gestione degli ungulati pubblicate dall'ISPRA nel settembre 2013 e successive modificazioni o integrazioni.

13. Sono valide tutte le abilitazioni di cui al comma 8, lettere *b), c), d), e), f), g), h)* conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 e rilasciate da Amministrazioni pubbliche.

14. La Regione può procedere al riconoscimento delle abilitazioni conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 rilasciate da altri soggetti purché le stesse siano state conseguite dietro superamento di corsi che abbiano preventivamente acquisito il parere dell'ISPRA.

15. Le attività di cui al presente regolamento di competenza della Provincia possono essere delegate agli ATC, previo accordo tra le parti.

16. La Regione attua i compiti di verifica, indirizzo e coordinamento delle attività di cui al presente regolamento, esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/2004.

17. L'accesso al prelievo selettivo del cinghiale in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella Regione è subordinato all'accertamento, da parte della Provin-

cia territorialmente competente, dell'equipollenza del titolo abilitante in loro possesso a quelli di cui al comma 8.

18. L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA.

19. Le Province o gli ATC ove delegati stabiliscono per i singoli cacciatori il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri di priorità, in ordine: l'iscrizione all'ATC di appartenenza, la partecipazione ai censimenti e ulteriori criteri meritocratici, prevedendo sistemi che consentano la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti. I capi da abbattere sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori.

20. I cacciatori iscritti e ammessi agli ATC appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, che partecipano alla gestione degli ungulati, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, possono essere esclusi dal pagamento della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC.

21. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento la Provincia concorda con gli ATC la predisposizione del Piano quinquennale di gestione del cinghiale.

22. Il Piano quinquennale di gestione del cinghiale deve indicare la destinazione differenziata del territorio di cui ai commi 27, 28 e la programmazione degli interventi di gestione quali miglioramenti ambientali, metodi di prevenzione dei danni, piani per il contenimento dei danni al patrimonio agricolo-zootecnico, quantificazione delle presenze minime certe, piani di prelievo, controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi.

23. Il Piano di gestione quinquennale deve inoltre prevedere:

*a)* i criteri con i quali i seletcacciatori intervengono come selecontrollori durante le operazioni di controllo ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 10/2004. I selecontrollori che appartengono ad una squadra di caccia assegnataria di una zona o macroarea operano in maniera prioritaria il prelievo. Solo in mancanza del numero necessario di selecontrollori appartenenti alle squadre, possono partecipare al prelievo i selecontrollori ammessi, non appartenenti alle squadre assegnatarie. Ogni selecontrollore avrà assegnata, dalla Provincia competente, una zona di controllo. I criteri di assegnazione prenderanno in considerazione i seguenti parametri:

1) appartenenza del selecontrollore alla squadra assegnataria della zona o macroarea iscritto all'ATC;

2) appartenenza del selecontrollore alla squadra assegnataria della zona o macroarea ammesso all'ATC;

3) residenza del selecontrollore nei Comuni ricadenti nella zona di controllo;

4) proprietà o conduzione di fondi nei Comuni ricadenti nella zona di controllo;





5) partecipazione ai censimenti primaverili della popolazione di ungulati.

Le squadre di caccia assegnatarie delle zone o macroarea il cui territorio ricade nella zona di controllo, hanno l'obbligo di fornire il personale necessario al compimento dei censimenti;

b) il Piano di assestamento annuale, realizzato dalle Province. Tale Piano di assestamento può essere realizzato dall'ATC su delega della Provincia previo accordo di cui al comma 15, sentiti i responsabili delle squadre e le organizzazioni professionali agricole. Il Piano di assestamento deve almeno contenere:

1) il piano di prelievo annuale;

2) i dati relativi ai danni causati dalla specie e la loro georeferenziazione;

3) gli interventi per la prevenzione dei danni;

c) le altre azioni utili all'accertamento della presenza e della localizzazione della specie cinghiale.

24. L'ATC nel caso sia delegato previo accordo di cui al comma 15:

a) provvede annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di assestamento delle macro aree entro la data del 15 maggio, la successiva relazione consuntiva entro la data del 28 febbraio;

b) per l'espletamento di tali funzioni l'ATC può avvalersi anche dei tecnici della Provincia;

c) qualora la Provincia verifichi una mancata o carente attuazione delle attività di prevenzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale o dei piani di controllo della medesima specie, i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma individuale e collettiva e i selecontrollori possono essere tenuti all'erogazione di un contributo economico, al fine di concorrere agli oneri risarcitori conseguenti. Tale eventuale contributo, destinato alle Province, dovrà essere determinato e notificato alle squadre e ai selecontrollori non appartenenti alle squadre, prima dell'inizio della stagione venatoria. La mancata corresponsione dello stesso, comporterà la sospensione dall'attività di prelievo, sia come forma di controllo che di caccia, fino alla data del versamento della somma dovuta. La quota di contributo individuale non può essere superiore alla quota di iscrizione all'ATC interessato e comunque non può superare euro 66,00.

25. Nelle macro aree di caccia di cui al comma 27 devono essere garantiti:

a) attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole;

b) realizzazione dei conteggi di popolazione ed eventuale stima delle presenze;

c) attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale.

26. Le squadre assegnate alle zone di caccia o alle macroaree e i cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La mancata, o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'ATC o dalla Provincia è da

considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata dalla Provincia con apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra, o l'attività di controllo del selecontrollore, può essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria.

27. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento la Provincia, nelle more della realizzazione del Piano di gestione quinquennale del cinghiale di cui al comma 21, concorda con gli ATC la suddivisione dei rispettivi territori vocati in macroaree (MA), in cui viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie con il mantenimento di presenze compatibili alle esigenze delle colture agricole e della restante fauna selvatica. L'estensione delle MA è compresa tra i duemila e i quindicimila ettari.

28. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. In tale territorio dalla gestione faunistico-venatoria tendente ad escluderne la presenza del cinghiale, sono esclusi i cacciatori che partecipano alla gestione della specie all'interno della MA. Sono ammesse tutte le tecniche di caccia con esclusione della braccata.

29. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 27, l'ATC programma nelle varie MA il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nel presente regolamento.

30. La caccia al cinghiale nella MA è consentita esclusivamente attraverso le sotto elencate tecniche:

a) caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzioni di cani da seguita;

b) caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere;


c) caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento;

d) caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;

e) caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.

Il calendario venatorio regionale può prevedere l'utilizzazione di ausiliari con funzione di cane limiere muniti di abilitazione ENCI. L'impiego di cani abilitati ENCI è obbligatorio per le operazioni di controllo.

31. La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato domenica e festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'ATC in accordo con la Provincia può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata.





32. La caccia al cinghiale in braccata è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.

33. La caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con i metodi della braccata e della girata, alle sole squadre regolarmente iscritte in un registro predisposto dall'ATC e vidimato dalla Provincia.

34. L'iscrizione al registro dell'ambito deve essere richiesta dal caposquadra all'ATC attraverso la compilazione di un apposito modello predisposto dalla Provincia. L'incompleta o inesatta compilazione dello stesso comporta la richiesta di integrazione entro cinque giorni; la mancata integrazione entro i predetti termini comporta il mancato accoglimento dell'istanza.

35. L'ATC, esaminate le domande ed accertata la regolarità e completezza del modello di cui al comma 34, provvede all'iscrizione delle squadre al registro dell'ATC, dandone comunicazione alla Provincia ed ai capisquadra, prima della stagione venatoria in corso. Ciascuna squadra deve essere composta da un numero di componenti adeguato all'estensione del territorio assegnato, e comunque compreso tra 15 e 80 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul territorio regionale.

36. L'ATC consegna ad ogni squadra, qualunque sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di battuta, contenente i verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nella Provincia, con pagine numerate e vidimate, in cui sono riportati tutti i dati identificativi della squadra, il numero dei componenti e relativo elenco. Nel registro di battuta il caposquadra deve riportare: elenco nominativi partecipanti alla battuta suddivisi per qualifica e mansioni assunte all'interno dell'organizzazione della squadra, questi ultimi appongono la loro firma autografa prima dell'inizio della battuta; la data ed il luogo di braccata o di girata; tutte le informazioni richieste dall'ATC.

37. Per l'effettuazione della braccata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale sul registro di battuta e per tutta la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per complessivi sette cacciatori.

38. Per l'effettuazione della braccata non possono essere usati più di 10 cani contemporaneamente. Le mute dovranno avere una composizione il più possibile omogenea e i cani devono essere specializzati per la caccia al cinghiale.

39. Ciascuna squadra di girata è composta da un numero di componenti compreso tra 5 e 15 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra; il caposquadra ed i due vice-capisquadra devono essere titolari della qualifica di cui al comma 8, lettere *c)* e *d)*. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i conduttori dei cani della squadra di girata devono essere in possesso della qualifica di conduttore di ausiliarie con funzione di cane limiere; i restanti componenti

devono essere in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 8, lettera *c)*, *d)* oppure *g)*.

40. Per l'effettuazione della girata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale e per tutta la durata della girata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno tre componenti della squadra, per complessivi quattro cacciatori.

41. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo, ammessi nell'ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto del totale dei componenti la squadra stessa.

42. A ciascuna braccata possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra; ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di 10 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria e su tutto il territorio regionale.

43. I componenti delle squadre di braccata che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero di braccate pari a 5, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria.

44. Entro il 30 giugno di ogni anno il caposquadra deve richiedere all'ATC la conferma dell'iscrizione della propria squadra al registro dell'ATC dichiarando:


*a)* le eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al registro per le nuove squadre;

*b)* mediante autocertificazione, che i componenti della squadra hanno effettuato il versamento della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC e che abbiamo la licenza di caccia in corso di validità.

45. Fino al 30 giugno 2015 la funzione di caposquadra può essere svolta dai capisquadra che hanno operato nella stagione venatoria 2014-2015, anche se non in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera *e)*. A partire dalla stagione venatoria 2015/16 la qualifica di cui al comma 8, lettera *e)* diventa requisito obbligatorio per ricoprire il ruolo di caposquadra o vice.

46. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURA l'ATC, sentiti i capisquadra e d'intesa con la Provincia, all'interno delle MA, individua le zone di caccia al cinghiale da assegnare alle squadre sulle quali praticare in forma esclusiva tale caccia.

47. Le zone di cui al comma 46 sono costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono individuate dall'ATC. In presenza di contrasti la Provincia, su istanza delle parti interessate, provvede autonomamente ad individuare le zone di caccia. L'assegnazione delle zone viene effettuata per un periodo di cinque anni, rinnovabile.



48. A ciascuna squadra regolarmente iscritta nel registro dell'ATC e sulla base della richiesta formulata dalla stessa squadra, l'ATC assegna una sola zona su cui praticare in forma esclusiva la caccia al cinghiale fatti salvi i regolamenti delle MA di cui al comma 49.

49. Le squadre assegnate alla MA devono adottare apposito regolamento (Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA) per la disciplina dello svolgimento delle braccate, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre e degli altri fruitori del territorio, e al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale. In caso di accordo tra loro le squadre assegnatarie della MA, potranno operare all'interno della stessa senza il vincolo delle zone.

50. Il regolamento della caccia in braccata nella MA, redatto in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, del Piano di gestione quinquennale del cinghiale, deve essere ratificato con provvedimento del Dirigente competente dell'Amministrazione provinciale.

51. I capisquadra assegnatari della MA devono eleggere, annualmente, un responsabile (Responsabile della MA) ed un suo sostituto, il quale ha il compito di coordinare l'attività di caccia nell'area secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 50 ed è il referente nei rapporti con l'ATC e l'Amministrazione provinciale. L'avvenuta elezione del responsabile e del suo sostituto devono essere comunicate all'ATC e all'Amministrazione provinciale ogni anno.

52. In mancanza della nomina del responsabile della MA e dell'adozione o dell'approvazione del regolamento della caccia in braccata nella MA, l'ATC in accordo con la Provincia provvede a nominare il responsabile della MA ed a stabilire le prescrizioni per lo svolgimento delle braccate all'interno della MA avendo particolare attenzione alle norme sulla sicurezza.

53. A ciascuna delle squadre può essere assegnata una sola zona di caccia o una sola MA su tutto il territorio regionale.

54. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre è consentito, a tutti gli altri cacciatori non iscritti ad una squadra, di esercitare la caccia alle altre specie faunistiche nel rispetto del calendario venatorio regionale.

55. La richiesta di assegnazione di una zona deve essere inoltrata all'ATC dal caposquadra attraverso modulistica predisposta dallo stesso.

56. Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dalla Provincia sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato:

a) squadra già censita presso la Provincia o nell'ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC, residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni;

b) squadra già censita presso la Provincia o nell'ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o altre entità territoriali di natura sub comunale, nell'assegnazione di zone di caccia è data priorità alla squadra con maggior numero di componenti residenti nella suddetta unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia;

c) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette;

d) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con maggior numero di cacciatori iscritti;

e) nella Zona di protezione esterna del PNALM, il numero dei componenti la squadra partecipante alle girate va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane.


57. Nelle aree fuori dalla Zona di protezione esterna (ZPE) del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei siti SIC ove accertata la presenza dell'orso, sono applicate le misure di mitigazione inerenti l'attività venatoria previste nel protocollo d'intesa per l'attuazione delle priorità d'azione previste nel Piano d'azione di tutela dell'orso marsicano sottoscritto in data 27 marzo 2014 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il PNALM, le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Nella Zona di protezione esterna (ZPE), nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni, il criterio prioritario, rispetto a quelli indicati nel comma 56 nell'assegnazione delle zone di caccia, è costituito dalla residenza del maggior numero di componenti la squadra nella suddetta entità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia.

58. I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone sono adottati dall'ATC sulla base dei criteri di cui al comma 57. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno 15 braccate. L'ATC può revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal Caposquadra, l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il predetto limite.

59. È data facoltà alla Provincia di sospendere, anche durante la stagione venatoria, le squadre che incorrano in gravi violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza.

60. All'interno delle MA o delle zone assegnate per la caccia collettiva, la caccia con la tecnica della girata può essere svolta esclusivamente dalle squadre assegnatarie della MA o delle zone.

61. Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei tempi previsti, non hanno trovato zone nelle MA, nel caso che un'area si dovesse rendere libera nel corso dell'anno venatorio, possono essere assegnatarie della zona di caccia con un provvedimento dell'ATC.



62. In caso di mancato accoglimento da parte di nessuna squadra di un cacciatore può provvedere la Provincia valutando residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita, sentite anche le esigenze del cacciatore.

63. Al fine di garantire la sicurezza di quanti, a qualsiasi titolo, frequentano le zone di caccia, ciascuna squadra, di braccata o di girata, deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: «ATTENZIONE - braccata al Cinghiale in corso».

64. La segnalazione di cui al comma 63 è apposta con un congruo anticipo, prima dell'inizio della braccata di caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di caccia consecutivi, la tabellazione apposta può essere rimossa al termine del secondo giorno.

65. Durante l'attività di caccia al cinghiale, ciascun cacciatore deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità.

66. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro nel serbatoio, anche nel caso l'arma sia catalogata con capacità di serbatoio maggiore.

67. Prima di effettuare il tiro, il cacciatore deve valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il proiettile attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno vegetale scoperto.

68. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza inferiore a 200 metri.

69. Durante la caccia collettiva al cinghiale è obbligatorio l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione nel rispetto delle normative vigenti per consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori finalizzata prevalentemente alla prevenzione di incidenti connessi all'attività venatoria.

70. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.

71. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di braccata nel registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo della braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa; il caposquadra, o in sua mancanza il vice facente funzione, organizza e dirige la braccata; in particolare svolge le seguenti mansioni:

a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata nel registro di battuta; annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la braccata;

b) il componente della squadra avvisa immediatamente il caposquadra o, in sua mancanza, il vice facente funzione, dell'abbandono o dell'allontanamento dalla braccata;

c) coordina le varie fasi delle operazioni di braccata;

d) annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;

e) chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;

f) invia all'ATC il registro di battuta contenente i verbali di braccata, entro il termine stabilito dallo stesso;

g) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.

72. Durante lo svolgimento della braccata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale o esercitare altre forme di caccia.

73. Durante lo svolgimento della braccata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.

74. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.

75. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di girata, secondo il modello predisposto dalla Provincia, con l'indicazione della data, del luogo della girata e dell'elenco nominativo dei partecipanti alla girata stessa; questi ultimi devono apporre la propria firma autografa negli appositi spazi del verbale.

76. Il caposquadra, o un suo vice, organizza e dirige la girata; in particolare svolge le seguenti mansioni:

a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di girata;

b) annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la girata; coordina le varie fasi delle operazioni di girata;

c) annota immediatamente, sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;

d) chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;


e) invia alla Provincia i verbali di girata, entro il termine stabilito dalla stessa;

f) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.

77. In ciascuna girata può essere utilizzato un solo cane in possesso del brevetto di ausiliare con funzioni di cane limiere. Nella caccia collettiva con il metodo della girata sono consentiti ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica di cacciatore in girata, per un massimo di un quinto dei componenti la squadra presenti alla girata, salvo diversa disposizione della Provincia. Durante lo svolgimento della girata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale.

78. Durante lo svolgimento della girata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.

79. La caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31 dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera c).





80. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche.

81. È vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.

82. I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.

83. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.

84. Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.

85. Gli ultrasessantenni con i requisiti di cui al comma 79, che non hanno ricevuto richiami per infrazioni venatorie negli ultimi 5 anni, hanno priorità nella scelta degli appostamenti.

86. La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera g).

87. Durante l'azione il cacciatore a singolo può utilizzare un solo ausiliare con funzioni di cane limiere.

88. Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri di cui al comma 80. In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse non potranno esser caricate con più di tre colpi di cui uno in canna e due nel serbatoio.

89. I cacciatori a singolo possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali gli istituti faunistici, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.

90. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.

91. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.

92. Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia, il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità.

93. La caccia in forma individuale alla cerca con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera c).

94. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizione atossiche.

95. È vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche.

96. I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione delle Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.


97. L'attività di caccia in forma individuale alla cerca può essere svolta nelle zone di cui comma 31.

98. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.

99. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.

100. Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC o dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA.

101. Il capo abbattuto, se destinato ad attività di studio e ricerca deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, ad un centro di raccolta e controllo organizzato dall'ATC per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.





102. In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione dei Reg. (CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

a) autoconsumo da parte del cacciatore;

b) cessione diretta;

c) commercializzazione, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un centro di lavorazione delle carni.

103. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui al comma 8, lettera f).

104. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province o ATC diversi.

105. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.

106. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle aree protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione alla Provincia secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia stessa.

107. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.

108. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo è rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. È esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.

109. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale procede alla revoca della DGR n. 605 del 1° settembre 2011 (Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo).

CHIODI

(Omissis).

14R00258

## REGIONE SICILIA

LEGGE 11 giugno 2014, n. 13.

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.**

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - p. I - n. 24 del 13 giugno 2014)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

Art. 2.


*Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B», comprensive di quelle discendenti dai successivi articoli.

Art. 3.

*Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi*

1. Per il personale di cui agli articoli 45-ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del corpo forestale della Regione siciliana, per l'esplicitamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, attività per la produzione e la vendita di legno a scopi energetici, difesa della vegetazione dagli incendi,



per le attività di cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2014, l'ulteriore spesa nel limite massimo di 18.087 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.2 - capitoli 156604 - 156605).

#### Art. 4.

##### *Norme in materia di consorzi di bonifica*

1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «pari al 95» sono sostituite dalle parole «fino al 95»;

b) dopo le parole «degli oneri di gestione» sono aggiunte le seguenti parole «, solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e».

2. Al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole «degli oneri di gestione» sono aggiunte le seguenti parole «, così come previsto dal comma 1,».

3. Nelle more della piena attuazione dell'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.

#### Art. 5.

##### *Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale*

1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA), nelle more del processo di riorganizzazione, è autorizzato ad assicurare anche parzialmente, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni utilizzando il personale di cui all'art. 1 della medesima legge regionale.

2. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale del 31 agosto 1998, n. 16 è sostituito dal seguente: «4. L'ESA è autorizzato ad erogare il servizio di meccanizzazione agricola a favore delle imprese agricole nei limiti degli aiuti di importanza minore "de minimis" di cui al regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nel-

la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, L352».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 3.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.99 - cap. 147326).

#### Art. 6.

##### *Disposizioni concernenti il personale dell'Ente acquedotti siciliani*

1. Al fine di garantire il servizio idrico negli ambiti gestiti dall'Ente acquedotti siciliani (EAS) in liquidazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, e contenere i costi di gestione del medesimo ente al pagamento degli oneri connessi al personale in servizio provvede la RESAIS S.p.A., sulla base di apposito rapporto convenzionale. Per le finalità del presente comma la Ragioneria generale della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di compartecipazione destinata esclusivamente agli oneri sostenuti per il personale in servizio, la somma di 3.010 migliaia di euro (U.P.B 4.2.1.3.99), comprensiva degli eventuali oneri convenzionali.

2. All'Istituto regionale del vino e dell'olio è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, nella misura massima di 74 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - cap. 147325).

3. All'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive è concesso un contributo per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'art. 23 della legge regionale n. 10/1999, entro i limiti di 394 migliaia di euro (UPB 2.2.1.3.7 - cap. 343315).

4. Agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia è concesso un contributo, per il concorso al pagamento degli emolumenti al personale proveniente dall'EAS in liquidazione, ai sensi del comma 2-*quinquies* dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, entro i limiti di 1.032 migliaia di euro (UPB 9.2.1.3.5 - cap. 373347).

5. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

#### Art. 7.

##### *Norme in materia di Servizio idrico integrato*

1. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 1.250 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo per la gestione straordinaria ed emergenziale del Servizio idrico integrato dei 52 comuni della Provincia di Palermo prima gestiti dalla società fallita A.P.S. S.p.A. L'Autorità d'ambito territoriale ottimale 1 Palermo è tenuta a rendicontare la somma di cui al presente articolo.



2. Al fine di evitare un potenziale disastro ambientale nonché l'interruzione di pubblico servizio è stanziata la somma di 400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2014, in favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale di Siracusa per la gestione straordinaria ed emergenziale del Servizio idrico integrato dei dieci comuni della provincia di Siracusa prima gestiti dalla società fallita «SAI 8». Per le finalità di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 147303 - UPB 10.3.1.3.1.

#### Art. 8.

##### *Finanziamento interventi di spesa*

1. Le autorizzazioni di spesa previste per l'anno 2014 nell'Allegato 1 - Rifinanziamento interventi di spesa - di cui all'art. 17 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, sono sostituite da quelle previste dall'Allegato 1 della presente legge.

2. La spesa autorizzata dall'art. 11, comma 101, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, è rideterminata, per l'anno 2014, in 372 migliaia di euro (UPB 2.2.1.1.2 - capitolo 342534).

3. La spesa autorizzata dall'art. 54 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è rideterminata, per l'anno 2014, in 500 migliaia di euro (UPB 10.2.1.3.2 - capitolo 144111).

4. Per le finalità di cui all'art. 20, comma 26, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 40 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2 - capitolo 148102).

5. Per le finalità di cui all'art. 59 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 500 migliaia di euro.

#### Art. 9.

##### *Modifiche di norme relative a anticipazioni finanziarie in materia di gestione di rifiuti*

1. Al comma 2-ter dell'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le parole «in tre annualità» sono sostituite dalle parole «in dieci annualità».

2. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, la parola «tre» è sostituita dalla parola «dieci».

3. Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei comuni. Per l'effetto i comuni che beneficiano delle disposizioni di cui ai medesimi commi sono tenuti, in aggiunta a quanto dovuto in base al piano finanziario di rimborso, a versare in entrata del bilancio della Regione una somma pari al tasso medio applicato alle remunerazioni delle somme giacenti presso il cassiere regionale Unicredit S.p.A. e comunque non inferiore all'1 per cento.

#### Art. 10.

##### *Norme in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni*

1. La lettera e) del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è sostituita dalla seguente:

«e) esigenze di spesa per: il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non inferiore al 90 per cento delle spese sostenute nell'anno precedente; la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; lo svolgimento dei servizi di polizia municipale.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

«4.-bis. Qualora alla fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre manchino elementi necessari per erogare le risorse ai sensi dei commi 1, 2 e 3, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di acconti fino al 60 per cento della corrispondente trimestralità dell'anno precedente.».

3. Dopo il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Nelle more dell'intesa prevista al comma 7, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell'anno precedente.».

4. Per far fronte alle necessità derivanti dalla mancata erogazione dei contributi dell'anno 2013 dovuti alle autonomie locali la cui istanza, presentata, non è stata regolarizzata nell'anno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2014 la spesa di 3.300 migliaia di euro (U.P.B. 6.3.1.1.2 - capitolo 313318). Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (U.P.B. 6.3.1.1.2 - capitolo 191310).


5. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è inserito il seguente comma:

«7-bis. Per l'esercizio finanziario 2014, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2, è accantonata la somma di 600 migliaia di euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.».

#### Art. 11.

##### *Modifiche di norme in materia di lavoratori appartenenti al bacino PIP «Emergenza Palermo»*

1. Alla lettera d) del comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dopo le parole «euro» sono aggiunte le seguenti: «Per l'anno 2014, in fase di prima applicazione, sono comunque fatti salvi i lavoratori con reddito individuale personale inferiore a 20 mila euro e comunque con reddito ISEE familiare non superiore a 40 mila euro.».





## Art. 12.

*Abrogazione e modifiche di norme*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «aziende ospedaliere universitarie» sono aggiunte le parole «nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali.»;

b) le parole «15 per cento» sono sostituite con «12 per cento».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «Entro il 31 dicembre 2014».

## Art. 13.

*Misure per il conseguimento di risparmi di spesa*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'art. 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

2. Al fine di conseguire risparmi di spesa attraverso la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nonché al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2016, i trattamenti onnicomprensivi di pensione, compresi quelli in godimento, in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione regionale e del Fondo pensioni Sicilia, non possono superare il tetto di 160 migliaia di euro annui.

3. Lo stesso limite di cui al comma 2 si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, presso cui si applica il contratto collettivo dei dipendenti regionali, nonché, in quanto compatibile al trattamento economico annuo complessivo dei dipendenti degli enti pubblici regionali, delle società partecipate dalla Regione siciliana e comunque di tutti gli enti, di natura pubblica o privata, che ricevono a qualunque titolo trasferimenti, contributi o corrispettivi a carico del bilancio della Regione siciliana, compreso il settore sanitario.

4. Sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

5. Tale limite è comunque applicato, anche nel caso di cumulo con ulteriori indennità percepite e che gravano sul bilancio della Regione.

## Art. 14.

*Modifica di norma in materia di servizi per l'impiego*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, dopo le parole «Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale» le parole «l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'attuazione di specifici progetti formativi e di politica attiva del lavoro, da realizzarsi in house providing, finanziati con risorse statali e/o comunitarie, il CIAPI di Priolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano il reclutamento di personale con le forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avvalersi degli operatori degli organismi previsti dall'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'albo di cui all'art. 14 della medesima legge regionale n. 24/1976.».

## Art. 15.

*Copertura finanziaria*

1. Per effetto dell'Accordo raggiunto ai sensi del comma 517 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'importo di 80.608 migliaia di euro è destinato per 79.511 migliaia di euro al ripristino dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 1, e per 1.097 migliaia di euro al parziale ripristino dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 le riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 (Allegato 2) sono rideterminate per l'importo corrispondente. Alla colonna B del medesimo Allegato 2 sono, altresì, apportate le seguenti modifiche:


Art. 31 Borse formative all'autoimpiego ed incentivi alla fuoriuscita dei precari: -419;

Capitolo 108167 - Anticipazioni buonuscite: -1.244;

Capitolo 212016 - Accessorio Uffici di Gabinetto: +1.663.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli della presente legge, ad esclusione dei commi 4 e 5 del presente articolo pari a 51.790 migliaia di euro, si provvede:

a) per l'importo di 48.012 migliaia di euro per l'anno 2014 mediante utilizzo delle somme autorizzate dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, Allegato 1;



b) per l'importo di 3.778 migliaia di euro mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 - capitolo 215704, accantonamento 1001.

4. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge è autorizzata l'ulteriore spesa di 20.000 migliaia di euro cui si provvede mediante utilizzo, secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.

5. Il fondo perequativo comunale di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è incrementato, per l'anno 2014, dell'importo di 80.000 migliaia di euro, che è iscritto nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo secondo le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7 di parte del risparmio di spesa conseguente all'accertamento del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 stimato in 100.000 migliaia di euro.

6. Le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 sono subordinate all'accertamento da parte dei competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Programma operativo del risultato di gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013 dei corrispondenti risparmi di spesa.

7. Qualora si accerti un risparmio di spesa per un importo inferiore a 100.000 migliaia di euro, lo stesso è destinato al ripristino delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5 in misura proporzionale.

8. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione del presente articolo.

Art. 16.

*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 giugno 2014.

CROCETTA

*L'Assessore regionale per l'economia:* AGNELLO


(*Omissis*).

**14R00271**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-031) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.







**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\* - annuale € **302,47**  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\* - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\* - annuale € **86,72**  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 8 0 2 \*

€ 3,00

